

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

DCXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione speciale (<i>Annunzio di costituzione</i>)	25566	Proposta di legge (<i>Annunzio</i>)	25566
Congedi	25566	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	25566
Disegni di legge:		Interrogazioni e mozioni (<i>Annunzio</i>):	
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	25566	PRESIDENTE	25603, 25606
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	25602	AMENDOLA GIORGIO	25606
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	25566	Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		PRESIDENTE	25566
Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217-B)	25574	ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	25567
PRESIDENTE	25574, 25596, 25601	SALERNO	25567
AMATUCCI	25574	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	25568, 25569, 25570, 25571
PERLINGIERI	25579, 25595	CREMASCHI OLINDO	25568
PALAZZOLO	25580	GRILLI	25570
GORINI	25582, 25595	BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	25571
LECCISO	25583	CAPALOZZA	25572
CAPALOZZA	25584, 25595, 25596	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	25573
GERMANI, <i>Presidente della Commissione dell'agricoltura</i>	25585	PAOLUCCI	25573, 25574
ROCCHETTI, <i>Relatore</i> 25586, 25593, 25595,	25600	Votazione per la nomina di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per il 1951. 25574, 25578, 25601	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	25592, 25593, 25601		
GABRIELI	25593		
GUI	25594, 25596		
BETTIOL GIUSEPPE	25596		
COLITTO	25596, 25601		
BELLONI	25596, 25600		
BONOMI	25597, 25599		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	25598		

La seduta comincia alle 15,30.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Artale, Bonino, Delle Fave, Guidi Cingolani Angela Maria e Tosi.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di costituzione di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Delegazione al Governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi » (1762) ha proceduto stamane alla propria costituzione, nominando presidente l'onorevole Scoca, vicepresidenti gli onorevoli Martinelli e Targetti, segretari gli onorevoli Fascetti e Laconi.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge, approvati da quella VII Commissione permanente:

« Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura » (1776);

« Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 » (1777).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Aumento da lire 1 milione a lire 15 milioni del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (1737);

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato » (1753);

dalla V Commissione (Difesa):

« Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la marina » (1689);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale » (1712);

« Modificazioni dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise » (1748);

dalla XI Commissione (Lavoro):

« Modifica dell'articolo 2, lettera a), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (1744);

« Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione » (1747).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Costa:

« Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ».

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Scarpa, per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti delle autorità) (Doc. II, n. 260).

Sarà trasmessa alla Commissione competente.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Salerno, ai ministri del commercio con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

l'estero e dell'industria e commercio, « per sapere se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa, secondo la quale giace da circa sei mesi presso i competenti organi industriali una domanda della società Remington diretta ad ottenere l'autorizzazione di impiantare in Napoli un grande stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere, e, in caso affermativo, quali decisioni si intendano adottare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È opportuno precisare innanzitutto che il Ministero dell'industria e commercio ha motivo di interloquire circa il progettato impianto di uno stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere « Remington » nell'Italia meridionale, in quanto parte del capitale occorrente non è nazionale, e ricade pertanto sotto la disciplina del decreto-legge 2 marzo 1948, n. 211. Ché se invece si trattasse di impianto da eseguirsi con capitale interamente nazionale, in tal caso non occorrerebbe, stando alla legislazione vigente, alcuna autorizzazione preventiva.

Ciò premesso, ho il piacere d'informare l'onorevole interrogante che il Ministero dell'industria e commercio, dopo attento esame della pratica, ha concluso di accordare il proprio favore all'iniziativa, sia considerando la opportunità di agevolare l'afflusso in Italia di capitali stranieri e di facilitare lo sfruttamento nel nostro paese dei ritrovati e dei brevetti esteri, sia avendo in animo di favorire il sorgere di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno e nelle isole, allo scopo di realizzare l'auspicato decentramento del nostro apparato produttivo e di contribuire anche, per questa via, ad elevare il tenore di vita delle laboriose popolazioni meridionali.

Sicché, espletati gli accertamenti di carattere tecnico, necessari per la formulazione di un sicuro giudizio, il Ministero ha espresso parere favorevole, per quanto di propria competenza, al comitato I. M. I.-E. R. P.. Tale parere è stato comunicato sin dall'8 agosto 1950. Successivamente, in data 10 gennaio corrente anno, a seguito di ulteriori elementi illustrativi fatti pervenire dalla ditta interessata, il Ministero, nel confermare il parere già espresso, ha precisato di essere favorevole anche per la concessione della garanzia richiesta all'E. C. A. e per la trasferibilità delle rendite dei capitali stranieri

investiti in Italia, ai sensi ed agli effetti del ricordato decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211.

Inoltre, avendo la società richiedente fatto riserva di presentare richieste di dettaglio, per quanto concerne la importazione dei macchinari e delle attrezzature, è stato comunicato allo stesso comitato I.M.I.-E.R.P. che tali richieste saranno esaminate di volta in volta, d'intesa con le altre amministrazioni interessate e che però l'accoglimento stesso resta subordinato alla condizione della effettiva realizzazione del piano predisposto, nel senso che nel termine massimo di due anni si pervenga alla totale fabbricazione in Italia degli articoli che la società si propone di produrre attraverso un ciclo completo di lavorazione.

Una volta che il comitato I.M.I.-E.R.P. avrà espresso il proprio parere e che l'E.C.A. avrà adottato le proprie determinazioni, spetterà alla ditta richiedente di rendersi sollecita e di inoltrare le singole domande di importazione dei macchinari per l'attuazione della iniziativa, oggetto della presente interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salerno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SALERNO. Le notizie fornite dall'onorevole sottosegretario per l'industria e il commercio non possono non riempire di conforto, di speranza e di soddisfazione l'animo dell'interrogante. Sodisfazione: perché, non dico che la mia interrogazione abbia stimolato l'inoltro della pratica, ma credo che abbia, in certo senso, contribuito al suo sollecito espletamento; sodisfazione, soprattutto, perché se, realizzandosi le condizioni che l'onorevole sottosegretario ha elencato, in Napoli sorgerà una fabbrica di macchine da scrivere Remington, se ne avvantaggeranno quelle maestranze, le quali in questo nuovo stabilimento potranno trovare un sia pur parziale assorbimento.

È stato detto da qualcuno, con garbo, che troppa passionalità fu messa sia dalla stampa napoletana, che si rese sollecita per l'autorizzazione da concedere a questo impianto, sia dall'interrogante; passionalità la quale ha la sua giustificazione nella grave situazione napoletana dell'industria e della mano d'opera. Per cui devo dire veramente che la mia sodisfazione è velata, onorevole sottosegretario, da un senso di tristezza. La tristezza è questa: che, mentre si annunzia l'impianto di uno stabilimento « Remington », con tutte quelle condizioni — giova ripeterlo — che ella ha indicato, altri stabilimenti a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Napoli si chiudono e centinaia di operai sono messi sulla strada.

In Napoli la situazione dell'industria e della disoccupazione è veramente allarmante, e mi consenta di segnalargliela a lei, rappresentante del Governo e rappresentante del settore interessato. Non sono io che lo dico. Domenica scorsa, alla presenza di un autorevole membro del Governo, del ministro Vanoni, in una sede non sospetta, nella sede cioè della federazione della democrazia cristiana, il vice segretario della camera di commercio di Napoli, giovane di valore e studioso, prospettava appunto questa situazione allarmante di Napoli e della Campania e dimostrava come gli indici della industrializzazione del Mezzogiorno siano ancora bassissimi e come la disoccupazione si faccia giorno per giorno sempre più pesante.

Non è ignoto al Governo e, credo, personalmente a lei, onorevole sottosegretario, che due stabilimenti stanno per chiudersi a Napoli, la « Bufola » e la « Rueping »; due stabilimenti che hanno lavorato sempre per lo Stato, specialmente in materiale ferroviario.

Approfitando di questa interrogazione, vorrei pregare l'onorevole sottosegretario (che ringrazio per l'impegno spiegato nel sollecito accoglimento della domanda della società Remington), di rendersi interprete presso il Governo della necessità di un sistema più organico, razionale, coerente e — mi si consenta la parola — maggiormente ispirato ad una concezione pianificata, in questa benedetta materia della industrializzazione del Mezzogiorno.

Infatti, se da un lato si annunzia la probabile apertura di uno stabilimento, e, dall'altro, se ne chiudono due, noi facciamo, come dice la canzone, un passo avanti e due indietro, ed accanto ad una provvidenza benefica vi saranno due eventi dannosi per la nostra mano d'opera, e — ricordiamolo — due forze uguali e contrarie anche nella vita sociale si elidono.

Ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario sull'allarmante situazione operaia ed industriale di Napoli, approfittando delle buone notizie che egli ci ha fornito, esortandolo, altresì, a non dimenticare le cattive notizie che quasi ogni giorno ci comunica la stampa a questo riguardo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cremaschi Olindo, al ministro dell'interno, « per conoscere le ragioni che hanno indotto il prefetto di Modena ad emettere, il 15 settembre 1950, il decreto concer-

nente la sospensione dalle sue funzioni al sindaco Colombini Nello del comune di Castelvetro, e per conoscere se intende far revocare il decreto stesso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il sindaco, come tutti sanno e come del resto in modo chiaro e perspicuo la legge determina, adempie a funzioni prevalentemente esecutive ed esercita, oltre a quelle di rappresentante dell'amministrazione comunale, le attribuzioni di ufficiale di Governo: rappresenta cioè, tutti i cittadini e non può pretendere di considerarsi l'espressione, nell'esercizio delle proprie funzioni, di una determinata maggioranza di opinioni politiche. In particolare, si precisa che l'attività svolta dal sindaco di Castelvetro, signor Nello Colombini, per la raccolta delle firme contro l'uso della bomba atomica, è pienamente in contrasto con la sua carica data la influenza che *in loco* poteva esercitare.

Ciò premesso, appare legittimo il provvedimento di sospensione dalla carica adottato dal prefetto nei riguardi del predetto amministratore, il quale con il suo operato poteva determinare condizioni pregiudizievoli all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

Posso aggiungere che dalle risultanze degli atti emerge che il sindaco stesso si è recato nelle case di privati cittadini a raccogliere queste firme e che sono stati presentati da alcuni cittadini dei ricorsi contro il sindaco per questa sua attività. Pertanto il comportamento illegale del sindaco si è concretato in una attività personale e diretta, la quale giustifica il provvedimento adottato dal prefetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Cremaschi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CREMASCHI OLINDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente qualunque cittadino amante della libertà e della democrazia e della pace, sia esso uomo o donna, non può assolutamente essere soddisfatto della risposta che l'onorevole sottosegretario per l'interno ha dato alla mia interrogazione.

Anzitutto tengo a far rilevare che il sindaco di Castelvetro è andato a raccogliere le firme per la pace presso private abitazioni in quanto aveva ricevuto espresso invito da quelle famiglie stesse. Pertanto, aver voluto sospendere un sindaco, che altro non ha fatto che acconsentire ad un desiderio dei cittadini, è stato un atto che va considerato un abuso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

di potere che il prefetto di Modena ha compiuto.

Ero fermamente convinto che questo provvedimento sarebbe stato immediatamente revocato. Ricordo infatti che il testo unico della legge comunale e provinciale, all'articolo 46, afferma: «Non può essere nominato sindaco colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici». Quindi, poiché la legge stabilisce che un sindaco per essere eletto deve avere i requisiti dei diritti politici, evidentemente quel sindaco poteva benissimo espletare le sue funzioni politiche e voi non dovevate permettere che il prefetto di Modena prendesse quel drastico provvedimento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quella del sindaco è una funzione amministrativa, non politica!

CREMASCHI OLINDO. Inoltre, vi è una norma nella Costituzione per la quale nessun cittadino può essere ritenuto colpevole finché non sia stata emessa nei suoi confronti una sentenza. Voi, invece, l'avete ritenuto responsabile di aver compiuto atti in contrasto con le sue funzioni di amministratore, cioè di ufficiale di Governo, senza prima compiere i dovuti accertamenti. Soltanto quando rientra nei vostri disegni voi considerate i sindaci ufficiali di Governo. Così avete fatto a Carpi, ove avete messo un commissario a cui avete affidato le funzioni di ufficiale di Governo, e non solo a Carpi ma in tutti gli altri comuni del mandamento, nonostante la legge in materia non lo consenta.

Così anche vi siete comportati a Castelvetro. Voi non potevate sospendere un sindaco dalle sue funzioni, solo perché si era recato, dietro invito, a raccogliere firme per la petizione contro la bomba atomica. Voi avreste dovuto essere solidali con lui e con tutti coloro che desiderano ardentemente la pace e lottano contro l'uso della bomba atomica.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è in questi termini che si può porre la questione.

CREMASCHI OLINDO. Avreste dovuto essere solidali con tutti coloro che lottano per la pace. Avete sempre sostenuto che desiderate la pace, ma in pratica vi comportate come se ciò non voleste. Infatti, avete approvato il provvedimento preso dal prefetto di Modena nei confronti del sindaco di Castelvetro, quando quest'ultimo si adoperava proprio per difendere la pace cosicché dimostrate di non essere coerenti con le vostre af-

fermazioni, e ciò che andate dicendo risponde solo a motivi di demagogia.

Il provvedimento di sospensione preso dal prefetto di Modena è contro la Costituzione, è contro il testo unico della legge provinciale e comunale. Il sindaco di Castelvetro aveva pienamente diritto di andare a raccogliere quelle firme, tanto più che era stato invitato dalle stesse famiglie che avevano aderito alla petizione per la pace. Voi, in questo modo, sarete responsabili dei massacri, degli immensi dolori che il nostro popolo dovrà eventualmente sopportare in caso di guerra, comunque siate certi che anche questo sindaco sarà in linea con tutti coloro che continueranno ancora a lottare per la pace.

Niente vi poteva essere di più offensivo dell'atto che il prefetto di Modena ha adottato contro il sindaco di Castelvetro, mentre questi svolgeva la sua azione nell'interesse e nel bene del nostro paese.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non discuto sulla questione della bomba atomica e della pace: se vi è un punto su cui siamo tutti d'accordo questo è quello dell'opposizione a tutte le manovre di guerra, però... da qualunque parte vengano...! (*Interruzione del deputato Cremaschi Olindo*).

Qui siamo sul terreno amministrativo: non si tratta di un reato, ma della violazione di una norma amministrativa che il sindaco ha commesso. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Calandrone, al ministro dell'interno, «sui motivi che determinano la questura di Siracusa a rifiutare sistematicamente ai partiti di sinistra l'autorizzazione a tenere comizi in quasi tutte le piazze di Siracusa e di diverse città della provincia»;

Failla, al ministro dell'interno, «per conoscere se non intenda intervenire nei confronti del questore di Siracusa, il quale impedisce che si tengano comizi in quasi tutte le piazze di quella città»;

Failla, al ministro dell'interno, «per conoscere se è informato degli arbitri del prefetto di Ragusa, nei confronti dell'amministrazione comunale di Santa Croce Camerina».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Grilli, al ministro dell'interno, «per sapere se sia a conoscenza che nella notte dal 2 al 3 dicem-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

bre 1950, a Varese, alcuni carabinieri hanno fermato e quindi trattenuto in guardina per l'intera notte — senza contestar loro nessun reato e senza redigere alcun verbale — il direttore del settimanale della federazione del partito comunista italiano di Varese, signor Amedeo Bianchi, e il suo autista signor Silvano Bienati; per sapere, altresì, se non gli consti che nella medesima città e nella medesima notte gli stessi o altri carabinieri hanno sguinzagliato e aizzato dei cani lupo contro alcuni giovani, i quali, senza offendere alcuna norma di legge, scrivevano sul pavimento stradale frasi di protesta contro il minacciato impiego di armi atomiche; per sapere, infine, quali misure intendano adottare contro quei militi che hanno operato il fermo abusivo del detto direttore di giornale e contro quelli colpevoli di un'azione indegna dell'arma a cui appartengono ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella notte dal 1° al 2 dicembre ultimo scorso, verso le ore 2, due carabinieri effettivi alla stazione di Varese, ai quali era stato dato il preciso incarico di vigilare affinché non venissero praticate scritte ed affissioni abusive in città, notavano, nei pressi del locale ufficio provinciale delle poste e telegrafi, una automobile ferma ed un civile, poco discosto da essa, identificato per Bienati Silvano di Giovanni, autista, il quale, alla vista dei militari, emise acuti fischi di richiamo. Immediatamente, due individui, provvisti di secchio e pennelli, intenti in quei pressi a tracciare sul lastricato scritte abusive, si davano alla fuga e un terzo che dirigeva le operazioni dei primi due, identificato per Bianchi Amedeo di Emidio, si avviava verso l'automobile.

Un carabiniere inseguiva invano i fuggitivi e l'altro, portatosi alla vettura, rilevava in essa ben visibili tracce di calce lasciate dal secchio usato da coloro che stavano eseguendo le scritte abusive.

Precedentemente, nel loro giro perlustrativo in frazione Biumo, i due carabinieri avevano notato una vettura dello stesso tipo che aveva lanciato manifestini ciclostilati, inneggianti alla pace e contro l'eventuale impiego dell'atomica, e, seguendone le tracce, erano giunti a trovarla nelle circostanze suindicate.

In conseguenza di quanto sopra, tanto il Bianchi, il quale, pur non essendo iscritto nell'albo dei giornalisti, dirige il settimanale della federazione comunista di Varese, *L'or-*

dine nuovo, che il Bienati, autista del primo, venivano fermati e accompagnati nella caserma sede del comando di gruppo, dove venivano interrogati e passati (erano le 3,30) in camera di sicurezza, dovendo rispondere dell'infrazione prevista dagli articoli 663 del codice penale e 113 e 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nelle prime ore del mattino successivo i predetti venivano nuovamente sentiti dal comandante la stazione, che alle ore 8.30 li rimetteva in libertà dopo aver redatto il rapporto giudiziario ed il verbale di fermo per misure di pubblica sicurezza, che inviava nella stessa giornata alla procura della Repubblica di Varese, per i reati di cui agli articoli sopracitati.

È assolutamente destituita di fondamento la notizia secondo la quale i carabinieri che operarono il fermo o altri militari dell'arma di Varese aizzarono o sguinzagliarono cani lupo contro i giovani sorpresi a redigere scritte abusive sul fondo stradale. Ed infatti né i carabinieri di Varese né altri in servizio nella provincia hanno in assegnazione cani lupo o poliziotti.

Aggiungo che, da informazioni assunte, la procedura penale è ancora in corso; cosicché, quanto prima, sarà emanata la sentenza da parte dell'autorità competente che accerterà le eventuali responsabilità penali.

PRESIDENTE. L'onorevole Grilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRILLI. Onorevole Bubbio, le cose che ella oggi ha comunicato alla Camera, il prefetto di Varese non fu in grado di dirmele quando io gli chiesi spiegazioni sul fatto, dopo che egli aveva interpellato il comando dei carabinieri. Sono totalmente nuove le notizie che ella ci fornisce: evidentemente sono state ricostruite successivamente, per giustificare azioni illegali, gravissime, anche se possono parere di poco rilievo ai membri del Governo e della maggioranza.

I fatti sono avvenuti in questo preciso modo, secondo le testimonianze da me raccolte: il signor Bianchi, mio compagno di partito, arrivava nel capoluogo coll'automobile da un'altra località della provincia. Giunto nel piazzale della stazione scorse dei giovani i quali scrivevano per terra; egli sostò a guardare. Sopravvennero dei carabinieri. I giovani fuggirono. I carabinieri arrestarono l'autista del Bianchi ed il Bianchi medesimo, che furono condotti in guardina e colà trattenuti tutta la notte. Ma ai due non venne contestato nessun reato e non vennero sottoposti a nessun interrogatorio; non venne redatto, ed

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

essi non hanno firmato, nessun verbale. Ella si accerti, onorevole Bubbio.

Il mattino successivo i due fermati furono rimessi in libertà, senza alcuna spiegazione. Ed è vero — confermato da numerosi testimoni — che, nel momento in cui procedevano al fermo dei due trovati sul piazzale, i carabinieri aizzavano dei cani lupo contro i giovani che fuggivano.

Io chiesi spiegazioni il mattino successivo al prefetto di Varese. Egli non me ne dette alcuna e si limitò ad andare in collera e a negare le cose che gli contestavo. Quanto al fermo del Bienati, l'autista, e del Bianchi, direttore del giornale, egli mi fece questa curiosissima dichiarazione (dico curiosissima perché veniva da un funzionario che io penso abbia la laurea in legge): mi disse che i due erano responsabili di una cosa molto grave, e cioè che il Bienati avrebbe fatto un fischio per segnalare ai giovani che scrivevano l'arrivo dei carabinieri: in seguito alla qual cosa il prefetto giustificava l'avvenuto fermo del Bienati, che aveva fischiato, e del padrone della macchina.

A me pare che, allorché non v'è da contestare nessun reato, allorché non si sottopone un fermato a interrogatorio, nessuna autorità abbia il diritto di fermare e trattenere in guardina per lunghe ore qualsivoglia cittadino. Mi pare che nessuna legge, nessun regolamento autorizzi i carabinieri a fare uso di cani lupo, come usavano le S. S. tedesche, contro i cittadini. Ella nega il fatto, onorevole Bubbio, come lo ha negato il prefetto, ma esso è vero. Forse a lei queste paiono piccole cose, paion piccole cose al Governo ed alla maggioranza, perché voi siete usi a ben altri arbitri, ormai. (*Proteste al centro e a destra*). Ma non sono piccole cose. Non è una piccola cosa che il tutore della legge violi la legge e che il Governo lo approvi e plauda. È una cosa molto seria, ed io penso che ad un certo punto anche di queste « piccole cose » il Governo dovrà render conto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prendo atto delle sue dichiarazioni; occorrendo, faremo accertare meglio i fatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Russo Perez, al ministro degli affari esteri, « per sapere se sia a sua conoscenza che il 24 ottobre 1950, negli uffici della rappresentanza italiana in Tripoli, alcuni profughi italiani che chiedevano giustizia siano stati offesi con parole oltraggiose e volgari da un funzionario incaricato dal Governo italiano della distribuzione dei sussidi, in presenza di indigeni; e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei confronti di chi si è

reso responsabile di tale grave oltraggio alla sventura e all'Italia ».

L'onorevole Russo Perez non è presente; a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro degli affari esteri, « per conoscere come intenda evitare i continui interventi della polizia marittima jugoslava contro il naviglio da pesca dell'Adriatico, sottoposto a sequestri e a gravose spogliazioni: con particolare riguardo al recente fermo di motopescherecci della marineria di Fano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. I fermi di navi italiane nell'Adriatico da parte di unità jugoslave si riferiscono tutti a motopescherecci incolpati di esercitare la pesca in quelle acque territoriali. Tale è appunto il caso del fermo avvenuto il 2 dicembre di quattro motopescherecci della marineria di Fano.

Come in ripetute occasioni è stato dichiarato, il diritto di pesca in alcune zone delle acque territoriali jugoslave è stato riconosciuto all'Italia dall'accordo di Belgrado del 13 aprile 1949: tale accordo però non è ancora stato ratificato ed è rimasto inoperante per una mancata definizione finanziaria di alcune clausole. Tuttavia il pronto interessamento del Ministero degli affari esteri ha sempre potuto ottenere il rilascio di tutti gli equipaggi e degli stessi natanti, limitando al pagamento di multe le sanzioni jugoslave.

Anche nel recente caso, il Ministero degli affari esteri è subito intervenuto, ottenendo il pronto rilascio di tre dei motopescherecci fermati, che il 6 dicembre sono rientrati alla base. Le autorità jugoslave hanno invece trattenuto il motopeschereccio *Airone*, a bordo del quale è stato trovato installato un apparecchio radio ricevente-trasmittente non registrato nel ruolo di bordo. Anche di tale motopeschereccio si è però potuto ottenere successivamente il rilascio, ed esso è rientrato alla base il 19 dicembre scorso.

Per ovviare ai gravi inconvenienti lamentati, essendo andate deserte le aste indette dal Ministero della marina mercantile allo scopo di ricavare dalla concessione delle licenze l'importo del canone dovuto alla Jugoslavia in base all'accordo predetto, l'onorevole ministro degli affari esteri aveva da tempo disposto che la nostra legazione a Belgrado prendesse contatto con quelle autorità per stu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

diare il modo di adeguare l'accordo all'attuazione e poterlo così rendere operante.

Da parte jugoslava è stato risposto favorevolmente ai passi esperiti dalla nostra legazione, e sono attualmente in corso a Belgrado trattative intese a portare all'accordo quelle modifiche che l'esperienza ha indicato necessarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPALOZZA. Onorevole sottosegretario, io non posso ritenere esauriente e soddisfacente la sua risposta, e credo che, con me, non possano ritenerla esauriente e soddisfacente i pescatori dell'Adriatico e neppure gli armatori dell'Adriatico.

Recentemente, dopo il sequestro di quei motopescherecci della marineria di Fano ricordati dall'onorevole sottosegretario, è stato redatto ed emanato un esposto che penso l'onorevole sottosegretario conosca (giacché è stato inviato, oltreché al Presidente del Consiglio e al ministro della marina mercantile e ad altre autorità centrali e locali, anche al ministro degli affari esteri), e tale esposto, che è di protesta, oltreché di precisazione delle varie violazioni commesse dalle autorità marittime jugoslave, è stato firmato sia dalle organizzazioni dei lavoratori del mare, sia dall'associazione locale degli armatori.

È per questo che dicevo di ritenere che la risposta non sarà gradita non solo ai lavoratori del mare, ma neanche agli armatori.

Orbene, gli jugoslavi hanno ormai l'abitudine di catturare motopescherecci, di spogliarli di tutte le loro attrezzature e di applicare forti multe per il rilascio dei natanti. È da notarsi che le catture non avvengono entro le dieci miglia che rappresentano le acque territoriali jugoslave secondo le norme internazionali, ma al di fuori delle acque territoriali. Ultimamente, proprio nell'episodio cui si è riferito l'onorevole sottosegretario, il fermo è avvenuto esattamente a quindici miglia dalla costa dalmata. E tale distanza di quindici miglia è certa, perché la posizione dei natanti era stata, pochi istanti prima, segnalata per radio alle stazioni costiere di Fano e di San Benedetto del Tronto.

Il motivo vero di questi soprusi sempre maggiori e sempre peggiori è proprio quello cui ha accennato l'onorevole sottosegretario, cioè la mancata osservanza — pretesa dal governo titino — dell'impegno finanziario dei 750 milioni annui per la pesca in determinate zone delle acque jugoslave, impegno

portato dal celebre accordo italo-jugoslavo, di cui tante volte si è parlato sulla stampa e anche in Parlamento.

Onorevole sottosegretario, vi è, oltre a tutto, un grave disagio psicologico dei pescatori e degli armatori, accresciuto dal fatto che essi hanno la sensazione di non essere tutelati, di essere abbandonati dal Governo e dalle autorità italiane. E, in verità, a questa sensazione dà conferma la risposta che ella mi ha dato quest'oggi, perché ella ha quasi giustificato le sopraffazioni e le prepotenze, affermando che le autorità marittime jugoslave sostengono che si tratti di violazioni di norme internazionali, cioè che si tratti di ingresso dei nostri motopescherecci nelle acque territoriali jugoslave.

È appunto questo che non è vero, è appunto su questo che i marinai e gli armatori richiamano l'attenzione del Governo. Le sopraffazioni e le prepotenze continue avvengono al di fuori delle acque territoriali jugoslave!

Mi permetto di ricordare alcuni dati che riguardano San Benedetto del Tronto. Qui la media delle catture è di una all'anno per ogni peschereccio. Quindi, in media, tutti i pescherecci di quella marineria vengono catturati una volta all'anno, con un danno che è superiore al milione per ciascuno di essi.

Qual'è la conseguenza? Che gli armatori non riparano e non riattrezzano i natanti per timore della cattura, cosicché l'efficienza dei motopescherecci diminuisce e, così, decresce altresì la produzione con notevole aumento delle difficoltà economiche.

Potrei citare altri dati che riguardano altre marinierie. Mi limiterò a denunciare che alcune settimane or sono sono stati fermati i motopescherecci del porto di Fano *Intrepido*, *Piervenanzio*, *Impero*, *San Francesco d'Assisi* e che successivamente, nella giornata del 1° dicembre, la stessa sorte è toccata ai motopescherecci, sempre di Fano, *Airone*, *Stella del mare*, *Maria Giovanna*, *Nazario Sauro*, i quali, come ho già detto, sono stati fermati ad oltre quindici miglia dalla costa dalmata.

Ho esposto brevemente le considerazioni e i motivi per cui debbo dichiararmi assolutamente insoddisfatto dalla risposta data dall'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Paolucci, al ministro di grazia giustizia, « per sapere se — considerato che la unica sezione del tribunale di Pescara, il solo di quella provincia, non è in grado di fun-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

zionare regolarmente per la gran mole di lavoro e per la esiguità del numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria che vi sono addetti — non ritenga indispensabile di destinarvi d'urgenza altri magistrati e funzionari in attesa della istituzione di un'altra sezione, di cui si ravvisa da tempo l'assoluta necessità».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Faccio presente all'onorevole interrogante che non è possibile per il momento destinare altro personale al tribunale di Pescara, risultando al completo la pianta organica di tale ufficio giudiziario, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto concerne i cancellieri. Assicuro tuttavia che la lamentata deficienza di numero del personale, al pari della prospettata necessità dell'istituzione di un'altra sezione presso il tribunale suddetto, non mancherà di formare oggetto di esame allorquando si dovrà provvedere alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari in dipendenza dell'aumento dei magistrati previsto dal disegno di legge approvato nei giorni scorsi dalla Camera ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Posso dichiararmi soddisfatto solo per l'assicurazione datami che a suo tempo — e speriamo tra breve — si provvederà a completare il numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria presso il tribunale di Pescara. Io vorrei che l'onorevole sottosegretario si rendesse esatto conto della gravità del problema in cui si dibatte l'amministrazione della giustizia in provincia di Pescara. In tale provincia vi è un solo tribunale al quale sono addetti soltanto 7 magistrati che però si riducono a 5 essendo uno addetto all'ufficio di istruzione e un altro al ramo fallimentare (si badi che l'anno scorso i fallimenti nella stessa provincia sono arrivati al numero di 183). È evidente che 5 magistrati non possono smaltire la mole enorme di lavoro ad essi affidato. (Nella vicina provincia di Chieti, i tribunali sono tre con complessivi ventidue magistrati). Le citerò, omettendone molti altri, un solo inconveniente. Alcune sentenze, quelle che richiedono uno studio accurato, vengono pubblicate anche dopo un anno! È un particolare, questo, che non può non preoccuparla seriamente, onorevole sottosegretario. Io mi auguro, pertanto, che ella si adopererà attivamente per far sì che al più

presto il tribunale di Pescara sia messo in grado di funzionare regolarmente e senza che gli attuali suoi giudici e cancellieri siano costretti a fare le bestie da soma!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Ministero è perfettamente a conoscenza del fatto che le piante organiche dei tribunali non corrispondono più al volume di lavoro degli uffici. È appunto per questo che abbiamo richiesto al Parlamento l'aumento dell'organico dei magistrati e dell'organico dei funzionari di cancelleria. Tempo fa il Ministero ha fatto eseguire una indagine statistica del volume delle controversie in pendenza presso i tribunali e presso i singoli magistrati che a ciascun tribunale sono addetti. La sproporzione è risultata evidente, ed il Ministero farà fronte a tale inconveniente con la immisione dei magistrati provenienti dai prossimi concorsi e con la revisione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Segue altra interrogazione dell'onorevole Paolucci, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere i motivi per i quali ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie del distretto della corte d'appello di Aquila vengono corrisposte sempre con notevole ritardo le indennità di lavoro straordinario cui hanno diritto e se non ritenga di intervenire affinché tale inconveniente non abbia più a verificarsi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario è disposta con decreto ministeriale in base alle attestazioni trasmesse bimestralmente dagli uffici giudiziari per via gerarchica. I decreti medesimi sono poi inviati alle competenti corti e procure generali che provvedono al pagamento del personale dipendente con i fondi accreditati dalla ragioneria centrale. Non sempre le attestazioni vengono trasmesse con la necessaria sollecitudine, il che effettivamente è causa di intralci e ritardi. Al fine di ovviare a tale inconveniente, già in data 15 maggio 1950 fu emanata una circolare con la quale si invitavano gli uffici giudiziari a trasmettere al Ministero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bimestre le attestazioni del lavoro straordinario compiuto, in guisa da potere effettuare con maggiore sollecitudine la liquidazione dei relativi compensi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Per quanto concerne gli uffici dipendenti della corte di appello di Aquila, oggetto specifico della interrogazione, è risultato che la maggior parte dei medesimi non si attiene alle istruzioni della richiamata circolare, dando così luogo al ritardo effettivo lamentato dall'onorevole Paolucci.

Assicuro, tuttavia, che, per quanto riguarda la competenza del Ministero nel disbrigo delle pratiche suddette, sono state impartite ai competenti uffici nuove precise istruzioni affinché sia provveduto con la necessaria sollecitudine al pagamento dei compensi per lavoro straordinario dovuti ai magistrati e ai cancellieri.

Ora, come l'onorevole interrogante sa, è in corso di esame presso il Senato il disegno di legge presentato dal guardasigilli per la distinzione dei magistrati e per il loro nuovo trattamento economico. In tale nuovo trattamento si ha la unificazione delle varie voci che tuttora compongono il trattamento economico dei magistrati. Sarà, dunque, una semplificazione enorme, cosicché, speriamo, non avranno più a verificarsi inconvenienti del genere di quelli commentati dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Votazione per la nomina di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1951.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1951.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dei deputati Angelini, Pagliuca, Marchesi, Fanelli, Matteotti Carlo, Guggenberg, De Martino Carmine, Migliori, Arcaini, Stagno e Reggio D'Aci.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

Come la Camera ricorda, è già stato approvato l'articolo 2. Passiamo all'articolo 3. La Camera aveva approvato il seguente testo:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che non siano già conclusi con sentenza definitiva, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1 ».

Il Senato, invece, ha approvato il seguente testo:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1.

« Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge ».

Le Commissioni riunite III (giustizia) e IX (agricoltura) hanno proposto di riapprovare il testo della Camera.

L'onorevole Amatucci propone invece che sia approvato il testo del Senato. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMATUCCI. Non ripeterò i risultati delle discussioni ampie e vivaci che, sia in seno alle Commissioni competenti e sia innanzi alle Assemblee dei due rami del Parlamento, si sono svolte sull'argomento, e che, rivelando diversità di idee, di orientamenti e di indirizzi, dimostrano quanto esso sia attuale e di profonda importanza. Mi limiterò, però (la brevità non è nemica della chiarezza), ad esporre solamente le ragioni che suffragano la bontà dell'emendamento proposto, non solo dal punto di vista generale dell'impostazione della legge, ma soprattutto dal punto di vista strettamente giuridico.

Onorevoli colleghi, questo dell'articolo 3 è un problema squisitamente tecnico e giu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

ridico, per cui, fra gli altri, in particolar modo mi rivolgo ai colleghi specificamente competenti in materia e a coloro che, esperti nel diritto, potranno — con maggiore possibilità degli altri colleghi, pur essi valorosissimi — comprendere le ragioni che io andrò ad esporre, onde porre riparo, eventualmente, a una disposizione di legge che, se dovesse essere approvata nel testo proposto dalle Commissioni riunite, secondo me non solo consacrerrebbe una patente violazione di legge, ma negherebbe i principi dell'equità.

L'articolo 3 ha dato luogo alle maggiori discussioni; con un fragore — direi — veramente inconsueto delle armi della polemica e della dialettica giuridiche.

Ieri sera, lo stesso onorevole Rocchetti, relatore dell'attuale disegno di legge, riconobbe che la svalutazione monetaria aveva inciso in modo veramente preoccupante su alcuni settori della vita economica della nazione, e che questo fenomeno si era verificato in una maniera più sensibile in quei settori che, fuori dalla produzione e dalla speculazione, vivevano e vivono di reddito fisso, di beni o di capitali. Egli si rese conto che si dovrebbe arrivare ad una rivalutazione dei canoni enfiteutici e delle rendite vitalizie, in modo da rendere costante, attraverso la fluttuazione dei valori, il rapporto fra l'avvenuta svalutazione della moneta e il valore del fondo stesso.

Il divario esistente fra il testo proposto dalle Commissioni riunite e l'emendamento da me suggerito non è lieve, perché, mentre il Senato ha approvato un testo di legge (e questa approvazione si è verificata non solamente con il parere favorevole della Commissione, ma soprattutto con un intervento poderoso ed efficace dello stesso guardasigilli onorevole Piccioni), le Commissioni riunite ne propongono un altro. Cioè, mentre il Senato estende ai procedimenti di affrancazione dei canoni in corso — purché questi procedimenti non si siano esauriti con una sentenza passata in giudicato — la rivalutazione, la Camera con il testo proposto limita la rivalutazione unicamente ai procedimenti di affrancazione che si sono iniziati dopo il 31 dicembre 1948.

Il Senato, tenendo conto che i canoni in derrate (per quelle enfiteusi per le quali il canone consista in una prestazione in derrate) costituiscono una specie di tradizione familiare, in quanto rappresentano l'importo di rendite di derrate una volta equivalenti alla moneta in corso — e non deprezzata come oggi — aveva, riferendosi alla legge del 1925, stabilito che la rivalutazione dovesse farsi tenendo

conto della somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione, e si determinasse dalla media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente l'entrata in vigore della legge. In questo decennio si comprendono e le punte più basse dei prezzi delle derrate (come, per esempio, gli anni dal 1940 al 1945), e i periodi in cui i prezzi delle derrate stesse ebbero delle punte di sensibile aumento, come negli anni dal 1945 al 1950.

Invece, il testo delle Commissioni riunite tace completamente su quest'ultima circostanza, e, per usare un linguaggio un po' giudiziario, fa giustizia sommaria del capoverso dell'articolo 3, proponendone senz'altro la soppressione. Io mi limiterò, tenendo presente la relazione dell'onorevole Rocchetti, a fare alcune osservazioni, e, se queste troveranno, come spero, il vostro consenso, noi non solo ripristineremo una situazione giuridica che non è consentito venga violata, ma ristabiliremo, rispetto a tutti, la parità di trattamento e un principio indistruttibile di equità.

Prima osservazione. Dice l'onorevole Rocchetti, nella relazione: « La Commissione, considerando che l'affranco, pur nella sua natura di diritto potestativo che dà luogo a una sentenza costitutiva, è nel nostro sistema giuridico regolato dal principio della immediata efficacia, e della inalterabilità, nel corso della lite, della domanda di affranco consolidata e materializzata nel deposito del prezzo relativo, ha creduto di non poter accettare il punto di vista del Senato... ».

Mi consenta l'onorevole Rocchetti di fargli osservare che tale sua affermazione non è completamente esatta e non corrisponde a rigidi criteri di diritto, e soprattutto ad una giurisprudenza ormai consolidata attraverso le sentenze della Suprema Corte. A questo proposito, ha stabilito, infatti, la Cassazione: « non deve perdersi di vista che non basta la domanda perché l'affranco si attui e venga posta fine al rapporto enfiteutico. Trattasi di uno di quei diritti potestativi in cui il mutamento dello stato giuridico dipende non dalla sola dichiarazione di volontà del titolare del diritto, ma da una ulteriore attività del giudice, la cui pronuncia solamente esaurisce il rapporto enfiteutico ». Quindi, quando mi si viene a dire che la volontà privata ha effetto immediato, io rispondo che non è la domanda di affranco che, immediatamente, produce l'affranco, in quanto è la dichiarazione del magistrato, che nei suoi effetti retroagisce al tempo della domanda, quella che esaurisce il rapporto enfiteutico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

E questa affermazione, come io feci rilevare anche in seno alla Commissione, la Cassazione l'ha confermata non solo con una sentenza del luglio 1948, ma anche con altre sentenze, e precisamente con quella del giugno 1947, n. 888, con quella del 1947, n. 1437, e con quella n. 504, in cui si rileva che non è la volontà soltanto della parte ma è invece la dichiarazione giudiziaria quella che pone fine al rapporto enfiteutico.

Seconda osservazione. Potrebbe dirsi che questa è questione di forma; ma leggiamo ancora nella relazione: « Una norma tendente ad applicare gli aumenti concessi ai canoni dei quali sia in corso il giudizio di affrancazione è norma retroattiva »; e poi: « Ora la concessione di tale retroattività non trova applicazione per i depositi effettuati in epoca remota ed in giudizi nei quali la corrività e la tenacia della resistenza del concedente tendono ad eludere l'affranco ».

In verità, io che conosco il collega onorevole Rocchetti devo affermare che di fronte a simile affermazione v'è da rimanere effettivamente sgomenti, se non addirittura stupiti. Da una parte della Commissione io mi sarei infatti potuto spiegare un atteggiamento rigido di ferrea custode della inattaccabilità del principio della non retroattività della legge, ma non riesco assolutamente a comprendere il perché si voglia estendere questa retroattività solamente ai giudizi di affrancazione iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e non si debba invece estendere agli altri, dal momento che, onestamente, non può essere preso in alcuna considerazione quanto si legge nella relazione: cioè, che ciò non può essere praticato sol perché i concedenti, che hanno sostenuto un giudizio, hanno dimostrato corrività o litigiosità, dirette a eludere l'affranco.

Io penso che in quest'aula nessun collega, appartenga egli all'ordine forense o giudiziario, al campo scientifico o economico, possa sottoscrivere una simile affermazione; perché chi adisce la magistratura per la tutela dei propri interessi e dei propri beni, o di quel bene superiore, che è la libertà, non credo, onorevole Rocchetti, possa essere accusato di corrività o di litigiosità; egli è invece un cittadino che adisce l'autorità giudiziaria perché ha profonda fiducia non solo nei magistrati, ma, soprattutto, nella giustizia del proprio paese.

Terza osservazione. Un'altra affermazione fa la relazione, sempre allo scopo di non estendere gli aumenti ai procedimenti di affrancazione pendenti, per i quali fu effettuato

il deposito: « giacché — è questo che maggiormente conta — quel deposito fu fatto in moneta di valore sensibilmente superiore a quello attuale e la cui erogazione costò quindi all'affrancante un sacrificio proporzionato a quel valore. Ed è evidente, in via di astratta giustizia, che il valore del deposito va rapportato al sacrificio di chi lo effettuò e non al benessere di chi lo riscuote ».

Con questo si dimenticano due cose importantissime. Se è vero che è l'affrancante che deposita un certo prezzo, è anche vero che in questo periodo di tempo il valore del fondo è aumentato sensibilmente. Secondariamente, non è giusto e soprattutto non è onesto che chi ha versato una somma, per esempio lire 1000, possa oggi affrancare un fondo del valore di lire 100 mila o 200 mila, dimenticando che durante i periodi di emergenza, ossia dal 1943 in poi, costui, pendente il giudizio di affranco, non solo non ha pagato il canone o non lo deve pagare o su questo canone non corrisponde neppure gli interessi, ma si è servito del fondo e del suo prodotto, realizzando guadagni assolutamente inimmaginabili.

Ora, venire a dire che dobbiamo tener conto del sacrificio di colui che ha versato a suo tempo una certa somma e che bisogna trascurare completamente gli interessi del proprietario, significa affermare cosa assolutamente inesatta. Infatti dovete tener presente un'altra circostanza, che pure merita la vostra attenzione e la vostra considerazione, e cioè che vi sono enfiteusi che sono state costituite pochi giorni prima dell'entrata in vigore del codice del 1941, e che per esse è preclusa la rivalutazione ai sensi dell'articolo 962 del codice civile e dell'articolo 144 delle disposizioni di attuazione. Noi quindi ci troveremo di fronte alla tragica, inumana e disonesta situazione di dover consentire che si possa affrancare in base a un canone per il quale non è stata nemmeno consentita la rivalutazione e che rappresenta un prezzo addirittura di fame.

Ma, se il diritto è equilibrio dei rapporti sociali, io penso che le considerazioni dell'onorevole Rocchetti non possano essere sottoscritte dalla onesta coscienza di ciascuno di voi, tanto più che il testo di cui propongo il ripristino venne ampiamente dibattuto da colleghi esimi e particolarmente versati in materia di diritto e, quando fu discusso in questa Assemblea, trovò nel ministro Piccioni il suo più valido sostenitore.

D'altra parte, ove tornassimo all'originario testo approvato dalla Camera e succes-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

sivamente modificato dal Senato, non faremmo altro che sballottare questa legge dall'uno all'altro ramo del Parlamento senza arrivare alla definitiva soluzione che migliaia di persone attendono, anche per dirimere tutti i procedimenti pendenti in Corte di cassazione.

L'onorevole Rocchetti ha sostenuto, tra l'altro, che una rivalutazione dei canoni si sarebbe effettuata automaticamente e, per suffragare questa sua tesi, ha portato l'esempio dei terreni del basso Lazio, facendo un calcolo che però, in base ai conti da me fatti, non torna. Comunque, considerato che il prezzo di un moggio di questi terreni oggi oscilla intorno alle 500 mila lire, mi domando se sia onesto che l'enfiteuta paghi per l'affrancazione di questo terreno la somma di 250 mila lire, mentre il valore reale del fondo è più che doppio. È beasi vero che l'utilista vi ha impiegato il proprio lavoro e lo ha migliorato, ma è altrettanto vero che egli ha approfittato di una particolare situazione di emergenza dalla quale ha ricavato degli utili addirittura insospettabili.

D'altra parte, non si può tacere il rilievo che qui si vuole violare il principio della irretroattività della legge. A questa mia conclusione in definitiva mi pare giunga lo stesso relatore, sostenendo che questa legge dispone solo per l'avvenire. Ma, quando voi ne limitate l'efficacia nel passato ai giudizi di affrancazione iniziati dopo il 31 dicembre 1948 (epoca in cui ebbe a scadere quel decreto del dicembre 1946 che sospendeva nei confronti degli enti pubblici l'affrancazione dei fondi sottoposti ad enfiteusi), voi lacerate gravemente il rigido principio della irretroattività della legge, per cui non riusciamo a concepire come possiate ammettere questa lacerazione, dimenticando nel contempo interessi cospicui che pure meritano pari tutela e pari giustizia.

Ma qui si tratta non tanto del principio della non retroattività della legge quanto della applicazione del principio (di cui la relazione di maggioranza, dovuta alla penna dell'onorevole Rocchetti, fa appena cenno, senza tuttavia darne una spiegazione, magari vaga o generica) dell'applicabilità dello *ius superveniens*.

Ora, è chiaro che ci troviamo, onorevole ministro Segni e onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, di fronte al fatto che quotidianamente la Cassazione applica lo *ius superveniens* in materia di locazione, ragione per cui non vedo il motivo perché esso non debba anche in questa sede trovare la sua più ampia e rigida applicazione.

La Corte di cassazione ne ha fatto — dicevo — quasi continua applicazione, con una giurisprudenza costante in materia di locazioni, ritenendo che ai rapporti preesistenti e non ancora esauriti debba essere applicata la nuova legge anche se la controversia è in corso di risoluzione in Cassazione. D'altro canto non si comprende e non si potrebbe mai giustificare la ragione per cui ai procedimenti di affrancazione di canoni enfiteutici e delle altre prestazioni fondiari in corso, ove non sia intervenuto un giudicato, debba applicarsi l'articolo 360 del codice di procedura civile (il concetto della sentenza definitiva di cui al predetto articolo non può costituire un punto fermo, essendo ivi previsto il ricorso in Cassazione). Ora, se la *mens legis*, come dice la relazione di maggioranza, è quella di riparare in qualche modo alla svalutazione della moneta, tale scopo è evidentemente frustrato con il dichiarare revisionabili solo i canoni di cui ai procedimenti di affrancazione proposti dopo il 31 dicembre 1948, e sempre che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva (che, come è detto, è suscettibile di ricorso in Cassazione). Quel che conta, dunque, è soprattutto una decisione; perché è strano che, mentre in alcuni rapporti giuridici, per la soluzione di determinate questioni, noi apprendiamo ogni giorno qualcosa dalla Corte di cassazione, in questo caso quel che dice la Cassazione noi vogliamo completamente ignorarlo. Inoltre, noi qui ci troviamo di fronte a una violazione della legge, in genere, perché proprio in materia di enfiteusi la Corte di cassazione ha detto che quando il rapporto enfiteutico è regolato da una precedente disposizione legislativa, e a questa segue un'altra disposizione legislativa, bisogna sempre applicare l'ultima disposizione. Anche se si tiene presente la norma della nostra Costituzione, noi dobbiamo sempre applicare lo *ius superveniens*. Dal segno di assenso che mi ha fatto l'onorevole Rocchetti debbo dedurre che egli concorda con noi su questa questione. E allora io mi domando: perché mai non si è fatta parola nella relazione di questo principio, dal momento che esso ha dato luogo a tante discussioni? La Corte di cassazione dice che gli effetti della pronuncia di affrancazione, contrariamente a quanto di solito si verifica per le sentenze costitutive, retroagiscono al momento della domanda giudiziaria: ciò è una conseguenza del principio per cui, dopo l'accoglimento della domanda, la durata del processo non deve andare a detrimento dell'attore; ma ciò non vuol dire che lo *ius*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

superveniens non debba trovare applicazione.

Allora, se una delle ragioni che hanno spinto il guardasigilli e il ministro dell'agricoltura e delle foreste a presentare questo disegno di legge è quella della svalutazione — e le parti avrebbero potuto chiedere, quando la prestazione fosse diventata eccessiva, la risoluzione a seconda dei casi di cui agli articoli 1467, 1468 e 1469 del codice civile, codificandosi, in altri termini, la teorica del presupposto contrattuale (che, congegnata e sviluppata per prima dai giuristi tedeschi, venne poi, per gloria dei giuristi italiani, maggiormente ampliata, in quanto la ricollegarono alla teoria romanistica del consenso) — qual'è la ragione per cui non tutti debbono essere trattati alla stessa maniera?

Con l'accoglimento del mio emendamento voi non solo riparerete ad una grave omissione, ma contribuirete a creare una parità di trattamento per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione. Se l'indagine fosse stata fatta presso la Suprema Corte, noi qui potremmo avere dei dati statistici accertanti che i ricorsi pendenti per le affrancazioni, e che sono stati proposti per enfiteusi costituite cinque o sei anni fa o addirittura a distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore del codice del 1942, raggiungono cifre veramente impressionanti.

L'estrema sinistra ebbe ieri ad affermare che l'inalterabilità del canone costituisce uno dei pilastri fondamentali dello sviluppo e del potenziamento dell'enfiteusi. Richiamava l'onorevole Grifone uno studio che a tale proposito ha fatto il professor Germani. Io mi permetto di far rilevare che il principio della inalterabilità del canone enfiteutico costituisce uno *slogan* ormai superato, perché non solo nel codice civile del 1865 si stabiliva che se la produttività del fondo diminuiva in modo da non poter consentire il pagamento del canone si poteva chiedere la revisione del canone stesso, ma questo principio era stato previsto anche dal codice napoleonico, e, prima ancora, da quello estense.

Onorevoli colleghi, io credo che su questo punto io non debba dire altro. D'altronde, devo ancora rilevare che è una menzogna, o quanto meno una inesattezza giuridica, affermare — come si dice dall'estrema sinistra — che l'istituto dell'enfiteusi trae le proprie origini dai tempi medioevali. L'enfiteusi è gloria nostra, è gloria dei romani: essa trova il concetto ideatore nell'*ager publicus* e nelle vecchie *possessiones*, e, prima ancora che l'imperatore Zenone desse all'istituto il nome di enfiteusi, il diritto romano aveva formulato

una legislazione al riguardo. Ora, onorevoli colleghi, è vero che l'enfiteusi passò, come tanti altri istituti, attraverso il feudalesimo che lo guastò e lo corruppe, ma essa ha pur sempre il merito grandissimo di aver sottratto i contadini alla servitù della gleba e di aver creato quei piccoli e medi proprietari la cui nascita è stata un bene per la nazione.

State attenti! Non vorrei che, spinti da un sentimento di demagogia o di mala comprensione, voi poteste trovarvi domani di fronte al rimprovero che un grande italiano ebbe a rivolgere ai legislatori francesi, allorché essi, dando ingresso alla demagogia, credettero di non fare menzione dell'istituto dell'enfiteusi nel codice napoleonico. Questo grande italiano, Pellegrino Rossi, così disse: «Se i legislatori di Francia avessero tenuto presente gli effetti benefici che l'istituto dell'enfiteusi ha creato, se avessero tenuto presente i benefici che l'agricoltura in genere ne ha ritratto, e soprattutto il vantaggio che ne ha ricavato la classe proletaria, non avrebbero temuto di essere accusati di demagogia e di ritorno ai tempi feudali».

Io sono convinto che le ragioni che ho esposto, e che più autorevolmente di me espose al Senato l'onorevole Piccioni, porteranno senz'altro al ritorno del testo alla cui redazione contribuirono non solo valorosi colleghi ma eminenti cultori del diritto. E in base a queste considerazioni io confido che voi approverete l'emendamento da me proposto, ristabilendo (rispetto a tutti, senza una frattura che potrebbe sembrare una divisione di favore e di considerazione per una parte a danno dell'altra) l'applicazione della legge e l'applicazione del diritto, che nella sua sana concezione deve essere equilibrio, proporzione e misura giusta per tutti (*Applausi*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla revisione dei canoni enfiteutici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Perlingieri e Bosco Lucarelli hanno proposto di ripristinare solamente il primo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato, invece che tutto l'articolo come proposto dall'onorevole Amatucci.

L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

PERLINGIERI. Penso che l'intero articolo dovrebbe essere tutto rimaneggiato nel senso seguente: il primo comma dovrebbe essere, a mio modesto avviso, quello adottato dal Senato; il secondo comma, proposto in aggiunta dal Senato, dovrebbe essere soppresso, in ciò uniformandomi al pensiero espresso dalla nostra Commissione. Ritengo poi (e ho presentato un emendamento *ad hoc*) si debba aggiungere all'articolo un terzo comma relativo ad ipotesi non prevista dalla legge.

Circa il primo comma, sono per la formulazione adottata dal Senato anche per ragione di coerenza verso me stesso, perché nella precedente discussione di questo disegno di legge innanzi a questa Assemblea io ebbi a proporre — senza fortuna — un emendamento ispirato agli stessi concetti poscia affermati dal Senato. Non ripeterò le ragioni che allora mi spinsero a proporre l'emendamento ed oggi mi inducono a sostenere la soluzione adottata dal Senato. Non intendo prolungare il dibattito che si è già avuto in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento ripetendo argomenti già sviluppati: così la teorica dello *ius superveniens* e il carattere costitutivo, non dichiarativo, della sentenza di affrancazione, affermato dal Chiovenda e da me ricordato in quest'aula.

In primo luogo richiamo alla Camera il precedente legislativo *in subiecta materia*: il regio decreto 27 febbraio 1926, n. 426, che contiene disposizioni transitorie e di attuazione della legge del 1925, di conversione del decreto del 1923. Questo decreto decise la questione del diritto transitorio in maniera univoca, affermando che la nuova legge si applicava a tutte le affrancazioni, anche a quelle già iniziate, eccettuati i casi in cui fosse intervenuto giudicato sui criteri di affrancazione, che fosse intervenuto accordo tra le parti — anche se non espresso in atto formale — o che fosse in corso procedimento nel quale non fosse stata sollevata controversia nei criteri dell'affrancazione.

In altri termini, quando v'era una controversia pendente, secondo il precedente legislativo da me invocato, la nuova legge si applicava ugualmente, a meno che la controversia non fosse stata definita o per accordo fra le parti o per sentenza del giudice.

Ora, io non comprendo le ragioni per le quali dovremmo discostarci dal precedente legislativo. L'unico serio motivo addotto dal valoroso relatore di questo disegno di legge sarebbe che in tal modo noi conferiremmo retroattività alla legge. Ma, onorevoli col-

legghi, non si dà ugualmente retroattività alla legge quando si stabilisce che essa debba avere effetto anche per le domande di affrancazione già proposte, sia pure dopo la data del 31 dicembre 1948? Ed allora, retroattività per retroattività, io preferisco quella retroattività determinata da motivi logici, razionali e di equità e non quella arbitrariamente e irrazionalmente determinata. Che cosa esprime, infatti, rispetto ai privati direttari (destinatari della legge) la cervellotica e arbitraria data del 31 dicembre 1948?

Onorevoli colleghi, io non ritengo di richiamare in quest'aula decisioni giurisprudenziali né ritengo conferente alla discussione qualsiasi critica ricavata dalla interpretazione del diritto vigente: noi siamo su di un piano ben diverso; siamo sul piano del *condere ius* e non su quello del *dicere ius*. E su questo piano di creazione della legge noi dobbiamo rispondere soltanto alla esigenza di giustizia, una giustizia che sia eguale per tutti.

Non è, quindi, concepibile che il legislatore possa consentire, nel momento stesso in cui provvede a emanare una legge, che sia data possibilità a cittadini maliziosi di frustrare la legge stessa.

ROCCHETTI, *Relatore*. Ma quali sono i cittadini maliziosi? (*Commenti*).

PERLINGIERI. Quelli che intendono sottrarsi alla volontà della legge in corso di emanazione. Se poi ella, onorevole relatore, intende riferirsi a coloro che stanno in giudizio, io le faccio rilevare che in giudizio stanno enfiteuti e direttari, e che lo stare in giudizio non è una colpa ma un diritto del cittadino.

ROCCHETTI, *Relatore*. Non è una colpa, è un atto volontario.

PERLINGIERI. È un atto volontario, d'accordo, ma ciò vale per tutte le parti in causa.

GUI. Stabiliamo la decorrenza dell'aumento dell'affrancazione per dopo l'entrata in vigore della legge: andrebbe bene così? (*Commenti*).

PERLINGIERI. Sono proposte semplicistiche: forse che non si potranno trovare anche allora procedimenti pendenti o questioni di diritto transitorio? E poi siete o non siete per il rimedio della eccessiva onerosità? Siete per la giustizia per tutti oppure no?

Questo per quanto riguarda il primo comma. Circa il secondo, io mi uniformo al pensiero della Commissione, giacché coloro che percepiscono i canoni in natura già hanno visto rivalutate adeguatamente le loro rendite e non vorrei si cadesse in eccesso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

PALAZZOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Mentre parlava l'onorevole Amatucci, mi veniva alla mente la discussione di questa legge avvenuta in seno alle Commissioni della Camera. Ricordo che sull'articolo 3 parlammo più volte, in favore del testo governativo, l'onorevole Amatucci, l'onorevole Leone ed io; ricordo anche che l'onorevole Leone fu efficacissimo e convincentissimo. Senonché, passati ai voti, noi ne riportammo tre: erano i voti degli oratori intervenuti a favore del testo governativo. Avevamo insomma parlato al muro! (*Si ride*).

Oggi, però, siamo di più: siamo almeno in quattro, perché abbiamo con noi il Senato, cioè un oratore molto convincente ed anche molto autorevole. Ed è naturale quindi che sosterremo il testo dell'articolo 3 approvato dal Senato.

In questa discussione sono intervenuti tutti gli oratori più autorevoli della Camera e del Senato. Vi è intervenuto anche il ministro Piccioni e più volte il nostro amico e valoroso avvocato onorevole Rocchetti, il quale, secondo me, si è lasciato prendere la mano dal formalismo dei principi generali del diritto. Ora a me pare che qui non sia affatto il caso di lasciarsi prendere la mano dai principi generali del diritto, quando poi, d'altro canto, ci si fa prendere la mano dalla tutela ad ogni costo degli enti religiosi. Perché, o il principio vale per tutti o non deve valere per alcuno; se la legge, come voi dite, non può essere retroattiva, non lo sia per tutti e non soltanto per taluni.

ROCCHETTI, *Relatore*. La legge parla di tutti gli enti, non soltanto di quelli religiosi.

PALAZZOLO. È vero che vi sono anche i comuni, è vero che vi sono anche le opere pie e di beneficenza, ma non potete negare che *prima caritas incipit a vobis*.

ROCCHETTI, *Relatore*. Questo lo dice lei!

PALAZZOLO. Visto che parlate tanto di diritti astratti, vi ricorderò che secondo la Costituzione tutte le persone fisiche e giuridiche sono eguali davanti alla legge.

Onorevoli colleghi, qui non si vuole proteggere alcuno, qui si vuol far giustizia per tutti, perché i concedenti non sono latifondisti. I latifondisti, come la parola stessa dice, non hanno dato la terra in enfiteusi, altrimenti non sarebbero tali. I concedenti sono piccoli proprietari, sono quella piccola borghesia che durante le elezioni voi chiamate « ceti medi » ed accarezzate per averne i voti. I concedenti sono rappresentati dai magistrati, dagli im-

piegati dello Stato, dai pensionati, dalle vedove dei professionisti, i quali con i loro risparmi hanno comprato un pezzo di terra e, non potendolo amministrare, lo hanno dato in enfiteusi. Questi sono i concedenti, questi sono quelli che voi spacciate per latifondisti per potere adottare due pesi e quattro misure!

Il collega Rocchetti ha detto: se noi applicassimo questo principio, accadrebbe niente meno che questo: che un ettaro di terreno dovrebbe affrancarsi con 280 mila lire. E ha citato l'esempio del basso Lazio.

Ora, l'onorevole Rocchetti è — ripeto — un valoroso avvocato e quindi non ha il contemporaneo obbligo di essere un esperto agricoltore; perciò egli non sa che quanto afferma non risponde a verità. Non è vero, infatti, che nel basso Lazio un ettaro di terra produca venti quintali di grano. Questo avviene soltanto (e lì è regolato da un'altra legge) nelle paludi pontine, perché in quella zona si tratta di terra che è stata sott'acqua per secoli e di conseguenza è di gran lunga più fertile di tutte le altre terre del basso Lazio.

Ma nel basso Lazio vero e proprio si arriva sì e no ai 10-15 quintali per ettaro. Ed inoltre, onorevoli colleghi, l'Italia non è il basso Lazio, come in certo senso vorrebbe l'onorevole Bonomi che con tanto zelo difende i suoi coltivatori diretti: l'Italia incomincia a Trapani e finisce al Brennero, secondo la definizione di Nunzio Nasi. Percorrendo la penisola in lungo e in largo, si constaterà che i contratti enfiteutici non sono soltanto quelli del basso Lazio, ma sono più numerosi dei colori dell'iride e sono tutti a quota fissa e non a percentuale. Queste quote fisse poi molte volte raggiungono appena un quintale di grano: il quale rimane sempre un quintale anche se lo si moltiplica 10 volte per se stesso. Se infine dalla penisola passate in Sicilia e in Sardegna, troverete che a tutte le forme di enfiteusi sopra ricordate si aggiunge una particolare figura di enfiteusi, quella in virtù della quale lo Stato ha dato la Sardegna e la Sicilia in enfiteusi ai governi regionali.

Permettetemi ora di rifarmi ai precedenti storici della questione, senza per altro arrivare al diritto romano come hanno fatto gli oppositori: in effetti, il pretore romano fu sì un ottimo pretore, ma ora sono passati duemila anni; e quindi basta con questo pretore romano! Io mi riferirò piuttosto alla disputa che sulla teoria della applicazione della legge nel tempo è incominciata nella seconda metà dell'800 e continua ancora. A tale disputa presero parte i più insigni maestri del diritto, ed io penso che l'onorevole ministro, esso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

pure maestro di diritto, riconoscerà tale qualifica agli Scialoja, agli Orlando ed ai Salandra, ecc. Orbene, l'articolo 11 delle disposizioni generali afferma che la legge non può avere effetto retroattivo. Si tratta, come è noto, di una disposizione che non è soltanto contenuta nel codice fascista, ma che era anche nell'articolo 2 delle disposizioni preliminari del codice civile del 1865. Eppure, nonostante questa disposizione categorica, nelle disposizioni transitorie dello stesso codice del 1865 furono inseriti ben 48 articoli che diedero carattere retroattivo a quasi tutti gli istituti, dagli istituti sulle persone agli istituti sulle cose, dalle obbligazioni alle successioni.

Per confermare questo mio concetto, io mi permetterò di citare l'opinione di alcuni grandi giuristi: del Savigny, per esempio, che, come i colleghi sanno, fu una delle più elette menti giuridiche del secolo scorso. Egli affermava in primo luogo che le leggi sull'acquisto dei diritti non possono retroagire perché altrimenti sarebbe distrutta ogni sicurezza del diritto, e che, in secondo luogo, retroagiscono le leggi sulla esistenza e sul modo di essere dei diritti, in quanto aboliscono in tutto o in parte determinati istituti (servitù, fidejussione, feudo, ecc.), per ragioni di ordine pubblico o, comunque, per ragioni estranee al diritto.

Stabilita questa distinzione fondamentale tra leggi di natura privata e leggi di ordine pubblico, vediamo a quale delle due categorie appartiene l'istituto della enfiteusi. A questo proposito io vi citerò l'opinione di un altro autorevole giurista, Vincenzo Simoncelli, il quale insegnava: « L'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, ma vi sono nel nostro codice delle disposizioni di ordine pubblico, indicate nell'articolo 1557, cui le parti non possono derogare. Tale è la disponibilità del fondo (articolo 1562), la ricognizione del diritto del concedente (articolo 1563), l'affranchezza (articolo 1564). Quest'ultima disposizione è specialmente grave. Per essa l'enfiteusi si riduce ad una vendita in cui il compratore pagherà il prezzo quando vorrà. È un contratto, quindi, che si risolve in un manifesto vantaggio per una delle parti ».

Ora, di fronte ad un istituto che contiene norme di diritto privato e di diritto pubblico, si applica la regola dell'*ubi maior*: quindi, prevalgono le norme di diritto pubblico, e con esse prevale la retroattività della legge.

Del resto, se la questione si poteva fare sotto il governo del codice civile, non è più

possibile farla oggi che è entrata in vigore la Costituzione, la quale all'articolo 25 dispone che solo le leggi penali non sono retroattive.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Oh, finalmente!

PALAZZOLO. E questa non è una legge penale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Siamo d'accordo.

PALAZZOLO. Meno male.

V'è un altro argomento contro il quale nulla v'è da opporre: è l'argomento della obbligazione onerosa; e non v'è dubbio che siamo in presenza di obbligazioni onerosissime. Vi citerò l'opinione del ministro Piccioni, espressa al Senato: « Il presupposto di questa legge si identifica nella svalutazione progressiva della moneta e nella ripercussione che questa grave svalutazione ha automaticamente su quella che è la sostanza dell'enfiteusi, fino al punto, e data la gravità della svalutazione, da ridurre alcune di esse a proporzioni così modeste da apparire quasi irrisorie. Questo è un motivo, una ragione di fatto che non può essere contestata da chicchessia ».

E allora, se l'onerosità non può essere contestata, entra in giuoco la norma dell'articolo 1467 del codice civile. Sarà fascista quanto vi pare ma è una legge che esiste, e fintantoché esiste bisogna rispettarla. Dice l'articolo: « Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 ».

Questo è un principio di diritto che non potete ignorare. E vorrei sapere quali sono i fatti straordinari e imprevedibili, se non la guerra (che forse non è ancora finita). Se l'obbligazione dei concedenti è divenuta onerosa, e la prestazione degli enfiteuti addirittura irrisoria, non vedo la ragione perché il principio di diritto non si debba applicare anche all'enfiteusi!

Pertanto, io chiedo che la Camera voglia mantenere il testo del Senato, il quale fa giustizia per tutti e tende a ristabilire, almeno in parte, una situazione che la guerra ha profondamente turbato.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorini ha proposto di sostituire, nel testo delle Commissioni riunite, alle parole: « dopo il 31 dicembre 1948 », le altre: « dopo il 4 dicembre 1946 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

GORINI. L'emendamento apportato dalle Commissioni riunite al testo approvato dal Senato, limitando l'applicazione della revisione dei canoni ai procedimenti di affrancazione iniziati dopo il 31 dicembre 1948, a mio modesto avviso, va disatteso.

Con la svalutazione della moneta, a causa dell'ultima guerra, si è determinata una enorme sproporzione fra i canoni dovuti dall'enfiteuta e i valori dei beni enfiteutici.

Ora, di fronte a notevoli guadagni che i conduttori della terra hanno fatto, specialmente nell'ultima guerra, noi, e molti di noi che hanno avuto la sfortuna o fortuna di essere sfollati, abbiamo avuto sotto gli occhi l'esempio di ciò che è avvenuto in quei fortunosi giorni, e abbiamo dovuto pagare le derrate in campagna, quando eravamo costretti a fuggire dalla città. Ma chi è che ne ha tratto vantaggio, utilità? Forse il direttario, colui che aveva concesso questi terreni in enfiteusi per una determinata e modestissima somma 10-20 anni fa?

Io ho sotto gli occhi un esempio vivo, palpitante. Si tratta di 30 ettari di terra concessi in enfiteusi nel 1925: 30 ettari di terra in un comune dei più fertili della mia provincia, e questi 30 ettari erano stati concessi per lire 6946 all'anno. Oggi, con l'aumento del doppio, si pretende di affrancare il diretto dominio pagando semplicemente 256 mila lire, mentre questo podere oggi vale 28 milioni. E sapete chi è il proprietario di questi 28 milioni? È un professionista, il quale esercita la professione a tempo perduto e se ne sta lontano da quel campo parecchi chilometri, mentre il direttario stenta la vita ed è costretto giorno per giorno, se vuol mangiare, a vendere e a pignorare i mobili della propria abitazione. Questa è la realtà, ed è una realtà molto diffusa.

Ora, quando il legislatore si è preoccupato di questa corsa degli enfiteuti all'affrancazione, perché ormai l'enfiteuta arricchito cercava di disfarsi di questo onere correndo all'affrancazione...

GERMANI, *Presidente della Commissione dell'agricoltura*. L'enfiteuta non solo è arricchito: l'enfiteuta ha migliorato il fondo.

GORINI. Tutti gli enfiteuti, miglioratori o non miglioratori, hanno il possesso del fondo. Ma l'enfiteuta che ha il possesso del fondo gode i raccolti. L'enfiteuta quando vende i prodotti ricava determinati guadagni, mentre il direttario ha sempre una modestissima somma. (*Commenti*).

Ora, il legislatore si è preoccupato di questo stato di cose, e il 4 dicembre 1946

ha emesso un decreto il quale sospendeva le affranzioni nei confronti degli enti morali.

Orbene, noi non comprendiamo perché sia stato usato questo criterio, siano state cioè divise le persone in due categorie: le persone fisiche, ossia i cittadini, che dovevano avere un determinato danno, e gli enti morali, che dovevano invece essere, in certo qual modo, dalla legge tutelati. Allora che cosa è avvenuto? È avvenuto che con questo decreto, indubbiamente, si sono mosse le acque. E specialmente gli enfiteuti hanno fatto questo ragionamento. Se è stato emesso questo decreto, vuol dire che indubbiamente qualche provvedimento in ordine all'enfiteusi in prosieguo di tempo sarà preso e che indubbiamente si arriverà ad aumentare i canoni. E allora gli enfiteuti sono corsi all'affrancazione, e con questa a determinare delle spoliazioni.

BIANCO. Esercitavano un loro diritto.

GORINI. Allora perché il legislatore ha emanato quel famoso decreto? Non doveva emanarlo.

Ora, il mio emendamento cerca di ripristinare la giustizia; esso si ispira a criteri di equità. Poiché il Senato aveva esteso il diritto a percepire l'aumento del canone a 16 volte anche in ordine ai procedimenti in corso e non limitandosi a quelli sorti dopo il 31 dicembre 1948, quando cessava di aver vigore quel famoso decreto testé citato, il Senato, dico, si era ispirato a criteri indubbiamente di equità e di giustizia, come aveva fatto il ministro di grazia e giustizia quando presentò questo disegno di legge del quale da oltre due anni stiamo ancora discutendo.

Ho detto che col decreto 4 dicembre 1946 si era determinata una specie di speranza da parte dei direttari e una specie di timore da parte degli enfiteuti, per cui si era corsi, fin dal quel momento, all'affrancazione. Io ho proposto un emendamento con cui l'aumento dei canoni previsto da questo disegno di legge viene consentito anche per i procedimenti in corso, ma semplicemente per quelli che sono sorti dopo la promulgazione del decreto testé citato, cioè dopo il 4 dicembre 1946. Si ovvierebbe a quel timore cui ha fatto cenno il relatore di questa legge, onorevole Rocchetti.

Il relatore dice che possono esservi dei giudizi che si trascinano da anni avanti all'autorità giudiziaria, e che al momento dell'inizio di queste cause di affrancazione coatta sono stati fatti dei depositi per affranco con moneta che in quei momenti poteva ritenersi ancora buona e non svalutata. Il mio emendamento porta indubbiamente un tempera-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

mento. A mio modesto avviso, potrebbe essere accolto dalla Camera. Ci troviamo già di fronte a una situazione, se mi si permette, incresciosa. È da oltre due anni che si discute su questa legge. Vi sono enti e cittadini che aspettano di regolare i loro interessi e i loro rapporti. Cerchiamo di arrivare a una conclusione: conclusione, però, che sia ispirata a criteri di giustizia e di equità.

L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare a questa Camera ritengo possa avere la vostra incondizionata approvazione.

LECCISO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Non desidero ribadire concetti già autorevolmente espressi, né le ragioni che ebbi l'onore di esporre nella seduta del 29 aprile 1949, ma svolgere soltanto, brevemente, i motivi per i quali sono favorevole al testo governativo, saggiamente ripristinato, sia pure sotto altra forma, dal Senato.

Ritengo opportuno, innanzitutto, osservare che il persistere nell'affermazione di una norma respinta dall'altro ramo del Parlamento costituisce un pericoloso esperimento che, quanto meno, non conferisce alla funzionalità del sistema, e potrebbe avere la conseguenza di paralizzare addirittura l'attività legislativa.

È da ritenere, infatti, che il Senato, avendo già respinto i principi affermati dalla Camera, non avrà nuovi motivi per venire in diverso avviso.

Entrando poi nel merito, desidero porre in rilievo l'opportunità che si presti ossequio, anche nella materia di cui ci occupiamo, alla norma di carattere generale, concernente l'applicazione del diritto sopravvenuto a tutti i rapporti preesistenti e non esauriti. Quando nel corso del procedimento interviene una nuova legge che incida sul diritto controverso, i precedenti rapporti giuridici vanno ad essa assoggettati ed il giudice ha il potere ed il dovere di prendere in considerazione il diritto sopravvenuto.

Trattasi di un principio fondamentale quasi quotidianamente applicato dalla giurisprudenza. Questo principio più sinteticamente si identifica con quello dell'immediata applicazione dello *ius superveniens*. Esso trovò in passato applicazione anche in materia di enfiteusi, laddove il regio decreto-legge 13 luglio 1923, n. 1717, la legge 11 giugno 1925, contenente le nuove norme sull'affrancazione, e il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, che dettò le norme transitorie, stabilirono espressamente che l'affrancazione iniziata

anteriamente all'entrata in vigore della legge sarebbe stata regolata dalle norme in essa contenute; e la norma racchiusa nell'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice civile ribadì ancora una volta il principio, nel senso che, qualora, prima del precedente triennio, fosse stata opposta domanda di affrancazione, si sarebbe proceduto, agli effetti della determinazione del prezzo per l'affrancazione stessa, a revisione del canone, in conformità del nuovo codice.

Ragioni, dunque, di coerenza con i principi fondamentali e con la costante loro applicazione imporrebbero il ritorno al testo governativo ripristinato dal Senato.

Quali sono le ragioni che vengono opposte da coloro che persistono nell'opinione di limitare l'aumento del canone?

Per non tradire il pensiero degli oppositori, ricorderò quanto disse l'onorevole Germani nella seduta del 29 aprile 1949: « Io penso — egli disse — che la domanda giudiziale di affrancazione fissa l'opposizione delle parti e che una volta proposta questa domanda tutto debba riferirsi al momento in cui essa è proposta; quello che interviene successivamente non deve riguardare ormai più la posizione delle parti, determinata al momento della domanda giudiziale ». Ma tale opposizione — me lo consenta, onorevole Germani — non ha consistenza, innanzitutto perché, come generalmente si ammette e si riconosce anche nella relazione, le sentenze che pronunciano su istanza diretta ad ottenere una dichiarazione di volontà da parte dell'obbligato il quale si rifiuti di esprimerla, sono sentenze costitutive, la cui essenza consiste nell'operare il mutamento dello stato giuridico al momento della emanazione, tanto che producano uno stato giuridico nuovo, quanto che estinguano o modifichino uno stato giuridico preesistente, sia pure con effetto *ex tunc*, come nella specie. E, attingendo alla opinione dello stesso professor Germani, non quale sostenitore della sua tesi in questa sede, ma quale cultore del diritto, desidero ricordare ciò che egli scrisse a proposito dell'affrancazione nella pregevole monografia pubblicata nel *Nuovo digesto italiano*. Egli scrisse: « L'affrancazione nelle enfiteusi si sostanzia in un trasferimento della proprietà del fondo dal concedente all'enfiteuta, per un prezzo che è, in generale, determinato dalla legge. Esso è trasferimento coattivo, in quanto il concedente non vi si può rifiutare, essendo stabilito l'obbligo per lui, ed il corrispondente diritto per l'enfiteuta, dalla legge. Tuttavia, per le enfiteusi costituite sotto le leggi di affran-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

cazione, la fonte mediata del diritto di affrancare sta nella stessa volontà del concedente che ha costituito l'enfiteusi volontariamente, pur essendo vincolato alla disciplina dell'istituto fissata dalla legge. Peraltro non può vedersi nella stessa costituzione dell'enfiteusi una offerta di vendita del fondo all'enfiteuta. La affrancazione fa parte del sistema dell'istituto, ma come figura a sé, e cioè come potere di chiedere e obbligo di concedere il trasferimento della proprietà. Quindi, per la sua perfezione, è necessaria una nuova convenzione fra concedente ed enfiteuta, ed in difetto di questa una sentenza costitutiva del giudice, che attui il trasferimento ».

Perfettamente d'accordo con il professor Germani. A questo proposito egli cita, in nota, il Chioventa (*Principi*, pagina 190), aderendo, naturalmente, alla opinione dello stesso Chioventa, che dice: « Non si tratta di una sentenza di condanna solo perché vi era una obbligazione dell'avversario. L'inaidempimento di questa obbligazione non dà luogo ad una azione per l'attuazione della volontà di legge violata, ma ad un diritto derivato, ad un nuovo diritto (potestativo) che tende alla produzione giudiziaria degli effetti che si dovevano produrre con la dichiarazione dell'avversario: questo diritto potestativo si attua con la sentenza del giudice: questa è dunque una sentenza costitutiva ».

Come fa l'onorevole Germani a conciliare le opposte tesi ?

D'altra parte, coloro che invocano, per fini polemici, la regola della irretroattività della legge, non tengono conto delle seguenti considerazioni. Primo: il principio della irretroattività della legge non è vulnerato dall'applicazione dello *ius superveniens* nei giudizi in corso, che anzi quel principio integra e perfeziona.

Secondo: limitata l'applicazione delle nuove norme ai giudizi di affrancazione iniziati dopo il 31 dicembre 1948, non soltanto si applica solo in parte lo *ius superveniens*, e si ferisce, comunque, il principio della irretroattività della legge, ma si viene a creare una ingiusta differenza di trattamento tra coloro che hanno iniziato il giudizio prima del 31 dicembre 1948 e coloro che lo hanno iniziato successivamente. L'enfiteuta più furbo, che di solito non è il contadino o il coltivatore diretto, propose la domanda di affrancazione negli anni di carenza della legge, subito dopo l'annuncio e la presentazione del presente disegno di legge e potrà quindi riscattare il fondo con una somma irrisoria,

mentre i meno scaltri dovranno sottostare ai criteri più rigorosi della legge.

Terzo: la data del 31 dicembre 1948 fu presa in considerazione dalla Camera, in quanto si tenne presente il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 674, che aveva sospeso l'affrancazione dei fondi concessi in enfiteusi dai comuni e dagli altri enti. Ma tale data non si giustifica, per tutte le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, ed anche perché non è giusto che i concedenti, che non appartengono alla categoria indicata dal decreto 4 dicembre 1946, e cioè gli orfani, gli invalidi, i mutilati, le vedove, i pensionati, non debbano avere lo stesso trattamento.

Si aggiunga che la data del 31 dicembre 1948 non giova neppure a tutti gli enti, perché l'articolo 1 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1946, che sospendeva fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione nei confronti dei comuni, delle province, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e degli enti ecclesiastici, disponeva, in linea transitoria, la estinzione dei procedimenti di affrancazione in corso, purché iniziati a decorrere dal 25 luglio 1943 e purché non fosse intervenuta una pronunzia di merito. Sicché, laddove è intervenuta una pronunzia di merito, il giudizio non ha subito alcuna sospensione e può essere ancora in corso.

Ragioni di diritto, dunque, ragioni di tecnica e di coerenza legislativa, soprattutto ragioni di equità — cui si riferiva poc'anzi il collega Perlingieri — impongono il ritorno al testo governativo, che si ispira a criteri sostanziali di giustizia per tutti e non mortifica l'istituto dell'enfiteusi, che deve essere invece consolidato e incrementato per le sue finalità sociali.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Dico subito che sono in completo disaccordo con i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare con gli onorevoli Amatucci e Lecciso.

A me sembra che motivi di logica legislativa e di equità impongano l'accettazione della dizione della Camera e la reiezione della modificazione approvata dal Senato.

Non è vero che la data del 31 dicembre 1948, come vuole l'onorevole Lecciso, sia una data che non dica niente, quasi avventata o casuale. Essa è stata scelta, evidentemente, perché il disegno di legge originario fu presentato alla Camera il 10 ottobre 1948. Si potrebbe osservare che più logico sarebbe stato stabilire la data del 10 ottobre 1948,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

anziché quella del 31 dicembre 1948. Posso consentire su questo rilievo. Ma è evidente che il disegno di legge, presentato il 10 ottobre 1948, ha incominciato ad essere conosciuto successivamente a quella data e successivamente a quella data ha messo in movimento i privati interessi. Sicché è pensabile che, *grosso modo*, nell'intervallo tra il 10 ottobre e il 31 dicembre 1948 cause di affrancazione non siano state instaurate per realizzare il proposito di eludere la futura ed eventuale nuova disciplina prevista dal disegno di legge.

Ma io devo fare, brevissimamente, altre osservazioni.

Anzitutto, devo ricordare all'onorevole Amatucci, il quale già in Commissione è venuto (del resto, come sempre) assai preparato e fornito di dati dottrinari e giurisprudenziali, che la sentenza, che egli ebbe già a ricordare in Commissione e che ha ancor più largamente citato oggi, se vuol significare — io non l'ho letta *per extensum* — che gli effetti dell'affranco decorrano dalla pronuncia giudiziale, non rappresenta né punto né poco l'opinione dominante della giurisprudenza, ma, starei per dire, è un arresto isolato nella giurisprudenza della Cassazione, la quale invece — per quel che so — è in prevalenza orientata nel senso opposto. Ad esempio, la sentenza della Cassazione in data 18 marzo 1948, n. 432 (causa Spitalessi contro Mollica, pubblicata in *Giurisprudenza completa della Corte di cassazione*, 1948, tomo I), e la sentenza della Cassazione in data 17 febbraio 1949, n. 274 (causa Scifoni contro Gasbarri, pubblicata nella stessa rivista, 1949, tomo II), ritengono che « l'affrancazione si opera con la domanda giudiziale contenente la dichiarazione dell'enfiteuta di voler affrancare e col deposito del capitale di affrancazione eseguito nei modi stabiliti dalla legge; e la sentenza agisce *ex tunc*. Dal momento in cui l'affrancazione si perfeziona non è più dovuto il pagamento del canone ».

Cosa significa la retroattività della sentenza? Significa che il diritto alla pronuncia di affranco resta determinato immutabilmente con la domanda. Questo è il punto.

AMATUCCI. Ciò è conforme a quanto io affermo.

CAPALAZZA. Mi sembra che le conclusioni del collega Amatucci siano del tutto diverse. Egli vuole appunto, non tenendo conto che il diritto alla pronuncia di affranco resta fissato immutabilmente con la domanda, che ai giudizi in corso si applichino sempre le disposizioni della nuova legge: sempre, cioè anche se i giudizi siano iniziati prima del 31

dicembre 1948. Ciò significherebbe violare evidentemente un diritto quesito, cioè violare quel diritto costituitosi con l'inizio della causa di affranco e col deposito del relativo prezzo.

Una seconda osservazione. Si è parlato, soprattutto dall'onorevole Lecciso, dello *ius superveniens*. Non ho avuto il tempo — lo riconosco — di approfondire la questione, però credo si possa affermare questo principio: lo *ius superveniens* non è un canone comune e costante; lo *ius superveniens* si applica quando si tratta di una materia particolare, come ad esempio la materia locatizia (ricordata dal collega Amatucci), perché la materia locatizia è considerata una materia di ordine pubblico, di interesse pubblico, e pertanto le disposizioni successive valgono anche per i rapporti precedenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Nella materia che ci occupa ho i miei dubbi che si possa affermare l'applicazione dello *ius superveniens*. Ritengo, invece, che, trattandosi di rapporti strettamente privatistici, la legge regolatrice debba essere quella del tempo in cui la causa è stata iniziata e non quella del tempo in cui viene definitivamente conclusa.

Questi sono, in succinto, i motivi per cui io ed i colleghi della mia parte daremo voto contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Amatucci.

GERMANI, *Presidente della Commissione dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione dell'agricoltura*. Onorevoli colleghi, la questione che forma oggetto della presente discussione è stata già ampiamente dibattuta in quest'aula due anni or sono, non solo, ma è stata esaminata profondamente anche in sede di Commissioni riunite della giustizia e dell'agricoltura.

Come la Camera ormai già sa, i termini della questione sono i seguenti: noi abbiamo votato ieri l'aumento dei canoni enfiteutici a 16 volte e a 8 volte nella ipotesi delle terre soggette ad uso civico, e da anni sono in corso procedimenti di affrancazione proposti da enfiteuti, i quali non hanno ancora avuto una definizione, forse perché si è in attesa delle determinazioni che il Parlamento prenderà al riguardo.

Si pone ora la domanda: a questi procedimenti di affrancazione che sono stati proposti, si deve applicare l'aumento di 16 volte del canone oppure no? Naturalmente, l'applicazione dell'aumento del canone implica

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

un corrispondente aumento del capitale di affrancamento a 16 volte.

Ora, onorevoli colleghi (e intendo ripetere lo stesso concetto dell'onorevole Lecciso), io sono del parere — e ritengo che anche molti altri colleghi siano concordi con me — che l'affrancazione trovi il suo fondamento nella volontà dell'enfiteuta che dichiara di volere affrancare. La dottrina parla a questo proposito di diritti potestativi, e quando si va dinanzi all'autorità giudiziaria parla di sentenze costitutive. Io penso che se noi ci mettiamo sulla strada delle discussioni dottrinarie e teoriche dei diritti potestativi e delle sentenze costitutive, noi avremo da occupare molto tempo in discussioni astratte.

In concreto, l'affrancazione, secondo quello che prevede anche la legge del 1925, si può operare o per accordo fra le parti, o, quando manca l'accordo, attraverso un procedimento giudiziario. Qual'è l'elemento essenziale per procedere all'affrancazione? La volontà dichiarata dell'enfiteuta di voler procedere all'affrancazione; quando questa volontà non trova corrispondenza nella volontà del concedente, cioè non vi è accordo fra le parti, si adisce l'autorità giudiziaria, ma la volontà dell'affrancante viene manifestata nel momento in cui si propone la domanda giudiziale, e si compie quel tale deposito di cui parla la legge del 1925. Tutto ciò che dà luogo, per l'applicazione della legge, per l'interpretazione della legge, ad intralci, a ritardi nel procedimento, deve andare a carico dell'enfiteuta che ha dimostrato la sua volontà di affrancare o viceversa dobbiamo ritenere non debba andare a carico dell'enfiteuta che questa volontà di affrancare ha dimostrato?

Qui sta il problema morale, politico e giuridico, che noi siamo chiamati a risolvere. L'affrancazione si compie per dichiarazione di volontà dell'enfiteuta che vuole affrancare: quello che interviene successivamente non può colpire l'enfiteuta che ha manifestato la sua volontà legittimamente.

Questo è il principio che, a mio parere, deve determinare la nostra decisione. A questo principio si sono ispirate le Commissioni riunite della giustizia e dell'agricoltura, le quali hanno confermato quella che era stata già la decisione della Camera dei deputati.

Si è detto: ma, in questa maniera, si viene a stabilire una sperequazione fra l'enfiteusi con canone in danaro e l'enfiteusi con canone in natura. Amici miei, pazienza: se l'enfiteuta e il concedente hanno costituito l'enfiteusi con un canone in danaro risentiranno le conseguenze della loro decisione iniziale. In

sostanza, gli enfiteuti si avvalgono del diritto che loro riconosce la legge: uno degli assiomi fondamentali dell'ordinamento giuridico è *vigilantibus jura succurrunt*. Ora, se gli enfiteuti hanno colto il momento favorevole, dobbiamo essere proprio noi a dar loro addosso, mentre essi, per la natura stessa del contratto, sono quelli che hanno migliorato il fondo e lo hanno reso attivo? (*Interruzione del deputato Palazzolo*).

Concludendo, io ritengo che convenga, per ragioni giuridiche, morali e politiche, accogliere la decisione delle Commissioni riunite di agricoltura e giustizia e riferirci alla data del 1° gennaio 1949, sia perché a quella data veniva a scadere l'efficacia della legge del 1946 che sospendeva le affrancazioni, sia anche perché il disegno di legge fu allora presentato in tempo. Qualcuno dice che sarebbe logico spostare la data al 1946, o non metterla affatto. Può anche darsi che quest'ultima soluzione sarebbe più logica, ma poiché da allora vi era questo avviso per tutti, non soltanto per l'enfiteusi concessa da enti pubblici o da enti assistenziali, ma per tutti, poiché vi era già l'avviso che si sarebbe intervenuti, io penso che convenga stare fermi a quella data e che quindi la Camera possa approvare l'articolo come è stato modificato dalle nostre Commissioni riunite.

ROCCHETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione, come era prevedibile, si è particolarmente accesa intorno all'articolo 3, perché esso è il fulcro della legge, e possiamo anche dire degli interessi che sono collegati alla legge; e si è accesa con uno sfavillio di ingegno e di cultura che mi rende perplesso e mortificato, data la mia modestia, nell'affrontare una questione così complessa dal punto di vista giuridico e così dottamente esposta.

Ma, prima di iniziarne la discussione, vorrei ricordare che qui stiamo compiendo opera di legislazione, e che, se è vero che il legislatore non può ignorare i principi dell'ordinamento vigente, è anche vero che deve restare in ogni caso aderente a quei principi, ma può anche avere l'aspirazione di creare principi nuovi.

Se io non fallirò nella mia breve dimostrazione, credo di potervi provare che noi nella formulazione della legge siamo stati perfettamente aderenti ai principi di diritto che ci governano, specialmente sul punto del diritto potestativo e della sentenza costitutiva. Ma io dico a voi altri, egregi colleghi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

che diversamente da me pensate: qualora noi ce ne dovessimo distaccare, non siamo noi proprio qui per questo, per creare con le nuove leggi anche i nuovi principî giuridici, per adeguare sempre meglio alla realtà della vita, alla realtà sociale soprattutto, il diritto? Perciò noi siamo qui: se bastasse il diritto romano, il diritto comune, il diritto moderno, il diritto attuale — cose reverendissime, dinanzi alle quali mi sento piccino piccino — la nostra opera non sarebbe necessaria, essendo sufficiente quella del giudice e dell'interprete. Per noi, per il legislatore più che per il giudice, vale la massima della sapienza romana: *ex facto oritur ius*, la quale, del resto, se la memoria non mi falla e se mi perdonano gli insigni romanisti che in quest'aula siedono, fu particolarmente riferita al pretore romano, il quale prima di essere giudice era un legislatore: a colui cioè che all'inizio della sua magistratura proclamava quell'editto — che divenne poi l'editto perpetuo — che stabiliva a quali principî egli si sarebbe ispirato nell'applicazione del diritto civile, compiendone quella trasformazione e operandone quella aderenza alla realtà sociale in perpetua modificazione che costituì per lui e per la magistratura romana la più alta espressione della sapienza giuridica.

Premesso perciò che, anche se dovessimo allontanarci dai principî, noi saremmo perfettamente in carattere, perché siamo qui proprio per compiere il nostro dovere di legislatori e quindi di innovatori, credo di potervi dimostrare che quello che è stato detto contro la disposizione contenuta nell'articolo 3, dai colleghi Lecciso, Perlingieri, Palazzolo e Amatucci, non è esatto, perché essa non è in contrasto, ma in perfetta aderenza ai principî vigenti sulla affrancazione configurata come espressione di un diritto potestativo che dà luogo a una sentenza costitutiva.

Innanzitutto cominciamo col non dimenticare l'oggetto di questa legge, che è quello della parziale rivalutazione dei canoni enfiteutici in denaro. Si tratta quindi di stabilire che cosa bisogna fare dei canoni in denaro che sono divenuti inefficienti, minimizzati, a causa della svalutazione della lira; e noi già abbiamo approvato i primi articoli, in base ai quali è rimasto stabilito che i canoni debbono essere rivalutati con un coefficiente di 16. A questo punto noi potremmo anche fermarci e trascurare il problema dell'affrancazione, non facendone alcuna menzione. Che cosa accadrebbe, in tal caso? A parer mio

accadrebbe questo: che le affrancazioni proposte prima dell'entrata in vigore della legge di rivalutazione non subirebbero nessun aumento e la legge produrrebbe i suoi effetti solo sulle affrancazioni future.

Ma è indubbio, onorevoli colleghi, che, così facendo, noi verremmo a trascurare una realtà della quale non possiamo disinteressarci, e cioè che di questa legge si parla da tanto tempo e che molte affrancazioni sono state sollecitate dal solo fatto del ventilarsi dell'aumento dei canoni. Sì che, se noi ci disinteressassimo della questione, opereremmo un danno ai concedenti con la nostra stessa attività diretta a procurar loro, secondo giustizia, un vantaggio.

Esiste poi in proposito anche una questione morale. Ci si dice: si sono affrettati gli enfiteuti ad affrancare perché il nuovo capitale era divenuto, espresso in moneta svalutata, non più che un pugno di mosche; e in tal modo essi hanno commesso, seppure legittimata dalla legge, una frode, giacché hanno spogliato il concedente del suo diritto di avere un capitale proporzionato all'entità della prestazione.

E allora è evidente che sorge a questo proposito, per queste considerazioni, un problema di diritto transitorio, un problema che il legislatore deve porsi quali che siano i principî cui si voglia ispirare, sia quello del diritto potestativo di cui parlerò tra poco, siano altri. Bisogna in primo luogo domandarsi che cosa si vuol fare nella applicazione di questa legge: si vuole cioè applicarla soltanto per l'avvenire o anche per il passato; e, in questo secondo caso, in modo illimitato, o entro determinati limiti di tempo?

Ripeto che, se la legge tacesse al riguardo, essa si applicherebbe soltanto per l'avvenire, si applicherebbe cioè soltanto a quelle affrancazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge. (*Commenti*).

E fondo questa mia affermazione sugli stessi principî cui si sono riportati i colleghi Amatucci e Lecciso, i quali hanno ricordato che il diritto di affrancazione è un diritto potestativo che dà luogo a una sentenza costitutiva.

Diritto potestativo: e sta bene. Il diritto potestativo si concreta nel nostro ordinamento giuridico, in materia di affranco, in base alla manifestazione di volontà contenuta nella citazione e al contemporaneo deposito del prezzo di affranco. Qualora non intervenga una definizione volontaristica per negozio giuridico, è necessaria la successiva emanazione di una sentenza del magistrato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

L'onorevole Lecciso ha citato dei passi di un maestro per me tanto caro quanto autorevole, Giuseppe Chiovenda, in cui si dice che la sentenza costitutiva è una sentenza di carattere particolare, per cui gli effetti giuridici si riconnettono alla sua esistenza perché la trasformazione dello stato giuridico avviene per opera sua. Io ho riletto ieri, coscienziosamente, i passi dei principi del grande maestro che l'onorevole Lecciso ha citato ed ho trovato quello che ho già ricordato: che cioè la sentenza costitutiva normalmente agisce *ex nunc*, ma può anche essere disposto dal legislatore diversamente e può quindi anche agire *ex tunc*, perché — dice il Chiovenda — non è caratteristica fondamentale della sentenza costitutiva che l'efficacia debba risalire alla sentenza stessa: il carattere fondamentale della sentenza costitutiva è che si crea con essa uno stato giuridico nuovo, che prima non esisteva.

Evidentemente, quando voi mi dite che l'affrancazione è un diritto potestativo e che la sentenza di affranco è una sentenza costitutiva, non mi avete ancora dimostrato quello che volete dimostrare, che cioè le norme nuove si applicano ai giudizi in corso perché la sentenza costitutiva non è, per sua natura, una sentenza che agisce con efficacia *ex nunc*. Essa — per ammissione di coloro stessi che hanno formulato o hanno rinvenuto, se più vi piace, questa categoria giuridica processuale della sentenza costitutiva — può avere efficacia anche *ex tunc*, sì da non essere influenzata dalle norme nuove emanate nel corso del giudizio. E mi conforta il vedere che su quanto sto dicendo ho l'approvazione di un altro grande maestro di diritto processuale che è Antonio Segni, che abbiamo l'onore di avere in quest'aula al banco del Governo.

E allora non ci dobbiamo preoccupare tanto di sapere se l'affrancazione sia oppure no un diritto potestativo e se la sentenza che la pronunzia sia oppure no una sentenza costitutiva, quanto di accertare se nel nostro ordinamento sia stabilito a quale momento sono riportati gli effetti di quella sentenza. Se cioè essa, come si dice, agisce *ex nunc* o *ex tunc*.

Onorevoli colleghi, voi che avete dimostrato tanta sagacia e tanta cultura giuridica mi pare che abbiate, oserei dire volutamente, dimenticato quella che è l'opinione comune in materia. Perciò vi ricorderò che l'articolo 10 del regolamento alla legge 11 giugno 1925 sulla affrancazione, contenuto nel decreto 7 febbraio 1926, dispone, nell'ultimo capoverso, una qualche cosa sulla quale la dottrina ha

costruito una teoria perfettamente contrastante con la vostra e secondo la quale la sentenza di affrancazione ha effetto *ex tunc*, riporta cioè i suoi effetti al momento della citazione e del deposito di affranco.

L'articolo 10 dispone: « Qualora il prezzo di affrancazione venga determinato in misura maggiore in confronto del deposito, l'affrancante dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti la differenza del prezzo con gli interessi legali; in difetto di che non potrà ottenere la notazione della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 ora citato ».

Ora, l'articolo 10 riguarda una fattispecie di carattere assolutamente particolare, riguarda il caso cioè che l'affrancante abbia effettuato sì il deposito ma in una misura inefficiente; e allora la sentenza, al momento di pronunziare l'affrancazione, ordina l'integrazione del deposito e dispone, in questo caso, il pagamento degli interessi legali sulla somma integrativa.

Dal che si è dalla dottrina osservato che, se si devono pagare gli interessi e si devono pagare soltanto sulla integrazione del deposito, ciò significa che sulla parte principale essi non si devono pagare; e, se non si devono pagare gli interessi, a maggior ragione non si devono pagare i canoni. Ne consegue che il deposito seguito dalla citazione determina la sospensione dei diritti e degli obblighi nascenti dall'enfiteusi e che la sentenza che pronuncia l'affrancazione, benché processualmente di natura costitutiva, riporta i suoi effetti alla data del deposito confermato dalla citazione.

I colleghi che hanno sostenuto la tesi avversa e che hanno chiamato a loro sostegno diversi autori, hanno dimenticato proprio quella che è l'*opinio communis* in proposito: basta rileggere un periodo solo del Carriota-Ferrari che è l'ultimo autore che si è occupato della materia. « Se l'affrancazione ha luogo con sentenza, egli scrive, bisogna che questa diventi esecutiva, ma l'efficacia risale al primo atto, cioè alla domanda e al deposito del prezzo ». Potrei anche citare, onorevoli colleghi, varie sentenze della suprema Corte di cassazione: tutte concordi nello stabilire che il mutamento della situazione giuridica retroagisce con decorrenza dal momento della presentazione della domanda giudiziaria.

Onorevoli colleghi, è vero che esiste quella decisione, di cui ha parlato l'onorevole Amatucci, in base alla quale il giudice che opera il mutamento dello stato giuridico non può non tener conto della norma sopravvenuta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

nel corso del giudizio, ma il caso citato dal collega riguardava una fattispecie assai diversa dalla nostra, perché riguarda il caso della prevalenza dell'affrancazione sulla risoluzione operata dalla clausola risolutiva espressa; ed io non mi dilungherò a dare la dimostrazione della sostanziale diversità delle due ipotesi di fatto.

Vorrei chiedervi scusa, onorevoli colleghi, di questa mia prolissità. Ma conoscendo, per la stessa composizione dell'Assemblea, l'importanza che essa dà alle questioni di impostazione e di principio in materia di diritto, ho ritenuto mio dovere di relatore chiarire il punto in modo che a me pare esauriente.

Passo quindi senz'altro a considerare il problema nel suo aspetto di politica legislativa, ritenendo sufficiente la trattazione fatta dell'aspetto prettamente dottrinario. Evidentemente, onorevoli colleghi, noi non possiamo prendere una decisione senza preventivamente chiederci, rispetto alla questione in esame, quale soluzione sia più giusta e sostanzialmente più aderente alla realtà.

Tre, evidentemente, sono le soluzioni della questione in tema di diritto transitorio: o applicare la legge solo per l'avvenire, alle affrancazioni future, tralasciando tutto il passato; o applicare in ogni ipotesi la legge, senza alcun limite, anche alle affrancazioni proposte precedentemente e non definite allo stato né con convenzione, né con giudicato; oppure concedere una retrodatazione soltanto parziale, entro limiti che ci possono sembrare equitativi.

Secondo la tesi della maggior parte degli oratori che sono intervenuti, dovremmo (a parte la questione di principio) applicare la legge a tutte le affrancazioni in corso. Il Senato ha così opinato, e così dovremmo stabilire anche noi, secondo quella che è parsa l'opinione più diffusa (almeno rispetto al numero dei colleghi che hanno parlato in questo senso).

A me pare che questo principio sia inaccettabile, perché non collima né con la giustizia sociale, che tutti vogliamo servire, né con la giustizia economica, in quanto il ragionamento che voi fate — onorevole Amatucci ed altri — può essere facilmente ritorto. Voi dite che chi percepisce il prezzo di affranco lo percepisce in moneta svalutata, cioè quando di quella somma non sa che cosa fare perché inefficiente e sproporzionata rispetto alla correttezza del negozio.

Ma permettetemi di fare osservare che non è questa l'impostazione da cui bisogna partire. Voi dovete partire da un'altra, non

solo dal punto di vista sociale, ma, anche dal punto di vista di una giustizia economica, considerata non in senso equitativo, per benevolenza cioè verso determinate classi, ma di semplice proporzionalità economica. Dovete riferirvi non al valore che la moneta ha nel momento in cui si riscuote, ma a quello che essa aveva nel momento in cui fu depositata, giacché se il deposito fu effettuato in moneta non svalutata non c'è nessuna ragione di disporre la rivalutazione. Per tutte le affrancazioni proposte e per le somme depositate prima della guerra, e fino al 1942-43, in cui in Italia non ci fu una svalutazione massiccia, io trovo che sarebbe iniquo costringere coloro che hanno fatto il deposito a rivalutarlo. E non soltanto non ci sarebbe nessun sentimento, ma nessuna ragione, nessun principio logico, in una simile disposizione. Chi ha depositato un prezzo in moneta efficiente non può essere tenuto ad aumentarlo, perché egli, evidentemente, ha compiuto un sacrificio che era proporzionato all'onere che intendeva affrancare. Non deve essere cioè rapportata la riscossione della somma al beneficio di colui che la riscuote, ma al sacrificio di colui che ha operato il deposito nel momento in cui l'ha effettuato. E ciò, ripeto, non solo per una ragione di giustizia sociale, ma per una ragione di proporzionalità economica.

AMATUCCI. E l'aumento del valore del fondo ?

ROCCHETTI, *Relatore*. Ma mi si dice: perché dovremmo infliggere al concedente la pena di dargli in moneta svalutata la somma che oggi riscuote ?

Innanzitutto vi potrei dire, se non altro per ragione polemica, che gli diamo la pena della sua resistenza, perché, ammesso che egli ha resistito e portato avanti la causa fino ad oggi, a distanza di anni, può anche subire la pena della sua ostinazione. (*Interruzione del deputato Amatucci*). Ma credo di poter trovare un argomento logico, inconfutabile assai più che non sia quello polemico, e dirò che rispetto alle due posizioni, di colui che ha effettuato il deposito in un momento in cui il deposito era efficiente dal punto di vista valutario e la posizione di colui che riscuote il deposito in un momento in cui è inefficiente dal punto di vista valutario, debba preferirsi la posizione del primo, perché il secondo deve subire, se non la pena, almeno la conseguenza del suo comportamento volontario.

Come potreste pensare che di un'azione volontaria possa subire le conseguenze colui che non l'ha voluta? Siamo in materia di principi generali di diritto, del principio della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

causa efficiente, secondo il quale ognuno sopporta il fatto che deriva dalla propria attività cosciente.

Onorevoli colleghi, io ho rispetto dei principi giuridici, ma, mentre posso essere disposto a sorvolare sulle dotte indagini intorno al diritto potestativo e alle sentenze costitutive, non mi sento di intaccare nemmeno minimamente un principio in diritto veramente angolare, quello che ciascuno deve subire le conseguenze del proprio atto volontario e cosciente. Secondo le premesse, non dobbiamo perciò parlare di rivalutazione per i depositi effettuati in moneta non svalutata, mentre per quelli operati in periodo di svalutazione dovremmo disporre teoricamente una rivalutazione in base a un coefficiente crescente nel tempo, perché rapportato alla svalutazione che è andata sempre aumentando sino alla consolidazione della moneta avvenuta all'incirca due anni fa.

AMATUCCI. Inizio della svalutazione nel settembre del 1943. Almeno questo!

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nell'impossibilità di trovare una formula legislativa che ci appaghi e che dica che il deposito debba essere rivalutato progressivamente secondo la svalutazione, in modo inversamente proporzionale al sacrificio di colui che operò il deposito, io dico: troviamo una data nel tempo. Ecco la ragione semplice ed elementare dalla quale la Commissione è partita. Nell'impossibilità di fare diversamente, ha fissato una data al di là della quale non si operò alcuna rivalutazione. E ciò in considerazione anche che una retroattività alla legge era giusto conferire per due motivi: il primo, che per il deposito fatto in moneta svalutata non v'era nessuna ragione di non disporre una modesta rivalutazione, ed il secondo, che la discussione stessa di questa legge ha sollecitato affrancazioni che non sarebbe giusto sottrarre al suo impero.

E allora veniamo alla data. Noi abbiamo stabilito nell'articolo 3 che nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che non siano già conclusi con sentenza definitiva, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento in conformità dell'articolo 1.

Perché abbiamo preso la data del 31 dicembre 1948? Ordinariamente le date che si pongono in questo modo per stabilire un diaframma nel tempo sono sempre arbitrarie. In questa ipotesi specifica, questa data ha il minimo tollerabile di arbitrarietà, perché

essa è stata formulata considerando che a quella data erano venuti a cessare gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1946, n. 671, che per gli enti aveva sospeso l'affrancazione troncando i giudizi in corso. È vero che l'onorevole Lecciso, con la sua solita precisione, ha ricordato che non furono, da quella legge, troncati i giudizi pervenuti a una sentenza ancorché di primo grado, che avesse pronunciata l'affrancazione. Ma il numero esiguo di quei giudizi e la data certamente remota del loro inizio, rende il fenomeno per noi del tutto trascurabile.

Tenuto adunque conto che, per gli enti, fino al 31 dicembre 1948 fu sospesa la proponibilità dei giudizi di affrancazione, dopo che quelli pendenti erano stati dichiarati estinti, è ovvio che, riportando gli effetti di questa legge, e degli aumenti, a quella data, noi salviamo integralmente la posizione degli enti per i quali la rivalutazione del deposito di affrancazione è praticamente sempre operante.

Si dirà, e si è già detto: perché non volete fare altrettanto anche per le affrancazioni che interessano i privati?

Onorevoli colleghi, io credo che questa sia una questione opinabile. Per me l'essenziale è salvare il patrimonio degli enti pubblici. Quanto ai privati, mi pare che si sia fatto abbastanza riportando l'efficacia della legge, anche per essi, al 31 dicembre 1948. Non si tratta, in genere, per essi, di grassi interessi, né va trascurata la considerazione che in un momento in cui, con la legge stralcio, è iniziata la riforma agraria, non può il legislatore avere maggiore sollecitudine per i proprietari e quindi per i concedenti che per i contadini, i quali sono in genere debitori dei canoni.

Onorevoli colleghi, non credo che sia il caso che io debba ulteriormente dettagliare, e penso che, in fondo, nella disamina di queste eccezioni che mi sono state così dottamente e cospicuamente rivolte dal punto di vista del numero e della sostanza, io possa anche fermarmi perché credo di avere esposto abbastanza su di esse il pensiero della maggioranza.

Ma mi preme sull'argomento richiamare l'emendamento Gorini, secondo il quale, indipendentemente dalla questione di principio, si accetta, sì, una retroattività parziale, ma si vorrebbe spostare la data della retroattività dal 31 dicembre 1948 al 4 dicembre 1946.

Sarà bene che gli onorevoli colleghi tengano presente che anche questa seconda data

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

non è del tutto cervelotica, perché la data del 4 dicembre 1946 è quella stessa del decreto legislativo n. 671 che sospese per gli enti l'affrancazione e troncò le affrancazioni in corso.

Noi abbiamo preso la data della cessazione della entrata in vigore della legge, mentre l'onorevole Gorini vorrebbe riportare la data alla sua entrata in vigore, cioè al momento in cui la sospensione fu disposta.

Io dichiaro che in materia di determinazione di date, di limiti di retroattività, vi è un largo margine di opinabilità, e che potrebbe essere adottata anche la data del 4 dicembre 1946. Mi permetto però di far osservare che la impostazione dell'onorevole Gorini non è conseguente, perché si riferisce per i concedenti privati ad una legge che riguarda gli enti e relativamente ai quali ha importanza non la data della sua entrata in vigore, che lui presceglie, ma quella della sua cessazione, perché solo da questa nei confronti degli enti furono ripresi i giudizi di affrancazione.

Quindi, in un certo senso, e senza che l'onorevole Gorini debba offendersi per le mie parole, dirò che, se noi accettassimo la data da lui suggerita, commetteremmo quanto meno una ipocrisia.

GORINI. Vogliamo mettere i cittadini e gli enti sullo stesso piano.

ROCCHETTI, *Relatore*. Comunque, la Commissione ha scelto la data più recente e per questa io dichiaro la mia preferenza.

Onorevoli colleghi, non è che io vi voglia infliggere ancora un prosieguo di discorso, ma mi corre l'obbligo, come relatore, di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

È opportuno ricordare, innanzi tutto, che questo disegno di legge ha per oggetto soltanto la rivalutazione dei canoni in danaro e che questa norma è stata introdotta dal Senato, pur avendo riferimento al canone in prodotti, per la sola ragione che nel momento della affrancazione la somma dei prodotti naturali, cui si riferisce il sistema di capitalizzazione, si trasforma in danaro.

Quindi, anche per i canoni in prodotti naturali esiste un problema di svalutazione, rispetto, però, al solo momento della affrancazione.

Poiché nella prima parte dell'articolo 3, per le considerazioni già fatte, abbiamo scelto la data del 31 dicembre 1948, come limite della retroattività della legge, in tema di affrancazione dei canoni in natura, se dovessimo accogliere l'articolo del Senato, è evidente che

non potremmo adottare una data diversa. Dovremmo, cioè, al massimo, riportare gli effetti della legge al 31 dicembre 1948 anche per l'affrancazione dei canoni in natura e disporre che l'affranco dovrebbe seguire, per i procedimenti pendenti a quella data, sul prezzo dei prodotti nel decennio anteriore ad essa.

Basta però avere soltanto enunciato questa proposizione, evidentemente logica, per bocciare senz'altro l'intero capoverso e non parlare più di rivalutazione. Perché nel 1948, alla data del 31 dicembre, la capitalizzazione che si faceva in base alla media del decennio anteriore, si operava sugli anni che comprendevano per lo meno cinque anni di prezzi espressi in moneta gradatamente svalutantesi, dal 1944 al 1948, e quindi gradatamente crescenti. Ne consegue che questi canoni, nei limiti che noi dovremmo necessariamente porre, sarebbero di per se stessi rivalutati per lo stesso andamento del fenomeno economico della svalutazione della moneta. A calcoli fatti, vediamo che i depositi operati dal 1° gennaio 1949 a oggi, e cioè posteriormente alla data del 31 dicembre 1948, sono all'incirca dalle 14 alle 16 volte maggiori di quelli relativi alla stessa quantità di prodotti espressa in moneta non svalutata. Siamo quindi entro i limiti dalla rivalutazione adottata per i canoni in danaro, sì che per quelli in prodotti naturali non occorre alcuna norma che disciplini una qualsiasi forma di rivalutazione del prezzo di affranco.

Non vi è quindi nessuna ragione per ripristinare la norma del Senato.

La Commissione ha considerato, poi, che quella norma sarebbe stata veramente assai gravosa anche perché riferita a tutti i canoni in prodotti naturali, e quindi anche a quelli in quota di frutti dei quali, nella lunga storia dell'istituto, si è considerata da autori e da legislatori la gravosità e la esosità; gravosità ed esosità che sono cresciute nel tempo, man mano che è cresciuta la produttività della terra per maggior impiego di lavoro e di capitale.

Ora, io posso anche avere errato, come mi si dice, non nei calcoli contenuti nella relazione, ma circa la determinazione della resa dei prodotti. Posso anche aver errato, perché non sono un agricoltore. Ho calcolato, rispetto ad alcune enfiteusi del basso Lazio che mi erano state segnalate, una produttività — riferita tutti i prodotti a grano — di venti quintali per ettaro. Ma posto che una simile resa, per quei terreni, si avvicini alla realtà, si giunge alla conseguenza che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

oggi per essi, con il canone ivi consuetudinario del terzo dei prodotti, si ha un capitale di affranco pari a 280 mila lire per ettaro. Il che mi sembra rappresenti una bella somma per un terreno che fu concesso almeno 70 od 80 anni fa brullo e nudo e che soltanto l'opera dell'uomo ha valorizzato.

In questi casi non solo non sorge un problema di rivalutazione, ma sorge il problema inverso ed il dovere di studiare un provvedimento legislativo che attenui il gravame di questi canoni e li renda realisticamente sopportabili.

Fra qualche anno, quando la media decennale del grano conterrà tutte le cifre dei prezzi del dopoguerra e si aggirerà quindi intorno alle 6-7 mila lire al quintale, il capitale di affranco salirà ad una cifra non lontana dal milione per ettaro e quindi superiore al valore del fondo.

Mi si potrebbe chiedere: come è possibile che il capitale di affranco possa superare il valore del fondo? Per convincersi di questo basta pensare che le concessioni enfiteutiche sono antiche, che il terzo del prodotto è riferito alla fertilità naturale della terra e che, oggi, quello che la terra produce, ed in maggior quantità, è frutto del capitale e del lavoro e quindi degli altri due fattori della produzione ai quali il concedente è estraneo perché ad esso egli concorre soltanto con il fattore terra.

Per tutte queste ragioni la Commissione è contraria alla introduzione del principio sancito dal Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

SEGGI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo inutile fare una dissertazione giuridica, del resto già ampiamente imposta e discussa, perché il fatto stesso che sia stato proposto questo articolo 3 significa che si è inteso mutare la legislazione esistente. Se questo articolo non facesse che interpretarla, io direi: sopprimetelo e atteniamoci al diritto già vigente. È chiaro, quindi, che con questo articolo si intende modificare la situazione di diritto esistente in base ai principi generali del processo.

Ma è anche altrettanto chiaro che qui non siamo — e mi richiamo a quanto ha detto giustamente l'onorevole relatore — dinanzi ad un giudice, ma siamo in Parlamento, il quale, tranne la Costituzione, non ha altri

limiti alla sua potestà legislativa. Pertanto non mi preoccupo se nel nostro caso vi sia una sentenza costitutiva o non; non mi preoccupo se la sentenza costitutiva, applicandosi *ex tunc*, costituisca una forma di retroattività. Tutto ciò non ha alcuna importanza perché, come è stato ricordato dall'onorevole Palazzolo, il principio della irretroattività non è un principio costituzionale altro che per le leggi penali: il Parlamento può approvare benissimo una legge retroattiva, e lo ha fatto anche alcuni mesi or sono.

Quindi, la questione è di opportunità e di giustizia, e non già di interpretazione dei principi del diritto processuale. Sotto tale profilo il problema è stato esaminato con particolare profondità dall'onorevole relatore, il quale ha prospettato anche una serie di situazioni che sono, tra l'altro, sostanzialmente diverse e che in questa norma sono però accomunate in un'unica sorte.

Se veramente volessimo usare un certo criterio di giustizia, lo ammetto, avremmo dovuto configurare la legge in modo diverso. E, forse, all'inizio, se io ho esattamente presente la situazione, si era seguito il principio di graduare diversamente l'affrancazione stabilendo non un moltiplicatore fisso ma un limite massimo entro il quale il giudice, secondo i periodi in cui l'affrancazione era stata proposta e la somma era stata depositata, avrebbe potuto diversamente giudicare e diversamente decidere sul capitale per l'affrancazione.

Effettivamente ritengo che questa sarebbe stata la strada migliore da seguire; ma ormai mi pare che sia troppo tardi per poterla riprendere. Confesso, perciò, di trovarmi in una situazione di profonda difficoltà, perché il progetto originario presentato dal Governo è stato mutato nella sua sostanza, nella sua impostazione, perché fra Camera e Senato si è aperto un dissenso di notevole entità, e anche perché nella precedente discussione l'atteggiamento del Governo non era stato quello espresso oggi, nei riguardi della soluzione di questa questione, dall'onorevole relatore.

È dunque troppo tardi per riprendere il concetto ispiratore del progetto, che sostanzialmente mi sembra giusto.

Di fronte, poi, al principio di giustizia economica prospettato dall'onorevole relatore, io pongo a me stesso e alla Camera un dubbio che lascio che la Camera risolva, e cioè se questa data del 31 dicembre 1948 sia la data più esatta e più giusta in confronto a quel processo di inflazione contro il quale questa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

legge, in armonia con l'articolo 1467 del codice civile, ha voluto in qualche modo reagire.

Io pongo codesta questione, e mi rimetto al giudizio della Camera per quanto riguarda la data.

Devo poi fare un'osservazione, e cioè che il testo dell'articolo 3, parlando ad un certo punto di sentenza definitiva, mi pare abbia rettificato un errore formale in cui era caduto il Senato; la formula della Commissione si presta però ad altre censure. Il Senato aveva ammesso che la legge si applicasse a tutti i processi che fossero pendenti e che non fossero stati conclusi con una sentenza passata in giudicato. Ora, è evidente che questa formula era sfuggita, forse nella fretta della discussione, perché i processi chiusi con sentenze passate in giudicato non sono più pendenti, e quindi la dizione era pleonastica. Ma l'eliminazione di questa formula non mi pare sia stata formalmente felice, perché parlare di sentenze definitive, mi pare che, invece, costituisca una restrizione nell'applicazione della legge entro limiti veramente eccessivi. Quali sono le sentenze definitive? Qualunque sentenza che chiude un grado di giurisdizione è una sentenza definitiva, sia che pronunci sul merito sia che pronunci in rito. Anche la sentenza che dichiara il giudice incompetente è una sentenza definitiva.

L'articolo 3, dunque, si fermerebbe di fronte a questa sentenza che non ha giudicato in merito, e mi pare che questo sia veramente eccessivo. Se noi vogliamo applicare questa legge per i giudizi iniziati dal dicembre 1948 o da altra data dobbiamo dire semplicemente: i giudizi che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948. Inoltre, se i giudizi sono stati chiusi con sentenze passate in giudicato, ormai la legge non può più operare, perché non può tornare sul giudicato, a meno che non vi sia una norma speciale. Non vedo perché le sentenze definitive, anche in rito, possano precludere l'applicazione della legge. Vorrei pregare, perciò, la Commissione di rettificare questa formula eliminando addirittura le parole: «che non siano stati conclusi con sentenza definitiva». Mi rimetto, infine, alla Camera per quanto riguarda la data che essa vorrà stabilire per l'inizio di applicazione di questa legge.

Il secondo comma dell'articolo, che pure tratta una questione grave, non ha formato oggetto di discussione, poiché la discussione si è incentrata sulla delicata questione giuridica del primo comma. Sul secondo comma dell'articolo mi pare che possa seguirsi l'opi-

nione del relatore, e quindi aderisco alle decisioni della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore*. L'articolo 3, nella sua formulazione, precisa che nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che non siano già conclusi con sentenza definitiva, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone a 16 volte. Ora il ministro ha censurato l'espressione «che non siano già conclusi con sentenza definitiva», ed effettivamente io riconosco che il termine «sentenza definitiva» non contiene una enunciazione molto precisa, perché non individua in modo sicuro se si tratti di sentenza definitiva di primo grado, di secondo grado, di merito o di procedura. Questo bisogno di precisione era stato inteso anche da me, ed infatti nella relazione avevo chiarito nel senso che ci si riferiva alla sentenza definitiva di secondo grado.

Perciò, trovo che l'osservazione del ministro è saggia e che quindi si debbano sopprimere le parole «e che non siano già conclusi con sentenza definitiva». Però, per dovere di precisione, a proposito dei procedimenti di affrancazione, bisognerebbe precisare che debba trattarsi di procedimenti in corso, altrimenti può sorgere il dubbio che la norma si debba applicare anche ai procedimenti non più in corso, ma già definiti con sentenza passata in giudicato.

Per questi motivi, propongo il seguente emendamento:

«Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento testé formulato dall'onorevole Rocchetti?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto questa proposta.

GABRIELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELI. Onorevoli colleghi, liberandoci da ogni impaccio teorico, che ha così arricchito la discussione dei nostri colleghi (che noi abbiamo ammirato, perché sono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

stati rievocati gli illustri maestri scomparsi che illuminarono il nostro cammino), noi portiamo la nostra attenzione al punto centrale del disegno di legge.

Con questo disegno di legge si riconosce la necessità economico-sociale della rivalutazione dei canoni enfiteutici per quelle ragioni economiche e sociali che sono evidenti a tutti noi, e si riconosce, per le stesse ragioni, che bisogna dare una retroattività all'applicazione di questa legge. Quindi, due principi: rivalutazione e retroattività.

Ma, quando si passa al limite di questa retroattività, si fissa un limite cervellotico, arbitrario, anacronistico, che contraddice e viola le ragioni economiche e sociali che stanno alla base della presente legge. Non solo; ma, applicando quel limite del 31 dicembre 1948, si viene a rompere quel principio dell'uguaglianza giuridica che informa tutto il nostro ordinamento giuridico perché, mentre si fa un trattamento di favore agli enti che furono esclusi e per i quali fu sospeso il procedimento di affrancazione, si viene invece a ledere l'interesse dei privati, cioè a ledere il principio della parità giuridica. Per questa ragione voterò in via principale il testo approvato dal Senato, e in via subordinata l'emendamento dell'onorevole Gorini.

GUI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione di voto a titolo personale. Voterò contro gli emendamenti che propongono il ritorno al testo del Senato ed a favore del testo della Commissione con l'emendamento proposto dal ministro. Non mi dilungo sulle ragioni giuridiche. Voglio soltanto illustrare un punto. Non credo che questo voto possa essere interpretato — come qualche collega ha fatto ora — come tale da creare con il Senato una questione di prestigio o di puntiglio legislativo. Non è una questione di prestigio, perché la Camera ha già accettato, per esempio all'articolo 1, una modificazione proposta dal Senato al suo precedente testo e l'ha accettata perché ha riconosciuto che essa aveva obiettivamente un valore. Lo stesso testo dell'articolo 3, per il quale io voterò, contiene una modificazione del testo presentato dalla Camera che si avvicina, sia pure di poco, alla formulazione del Senato. Non sono dunque delle ragioni di prestigio quelle che mi spingono a prendere questo atteggiamento, ma una valutazione obiettiva.

Debbo anche rilevare che il Senato ha, in un certo senso, anche aggravato la posizione della sua tesi, per il grande ritardo con cui prese in esame questo disegno di legge. Questo, infatti, fu presentato nel finire del 1948 alla Camera. La Camera lo approvò il 5 maggio 1949. Il Senato lo trattenne per un anno intero; anzi più, perché lo approvò soltanto il 23 maggio 1950. Così facendo, il Senato ha reso ancor più difficile la posizione di chi volesse votare a favore della sua tesi, perché la condizione dell'enfiteuta, che ha già depositato la somma di affrancazione, sarebbe ora ancora più grave nel caso che noi imponessimo a quel deposito la rivalutazione. In questa ipotesi l'enfiteuta, che si è valso di un diritto (non solo di un diritto che gli era concesso dalla legge precedentemente in vigore, ma un diritto che gli è stato confermato anche dalla legge del 1946, che, estinguendo i procedimenti di affrancazione nei confronti degli enti fino a tutto il 1948, non estinse quelli nei confronti dei privati, e ha quindi in un certo modo incoraggiato e rassicurato l'enfiteuta a procedere nella strada dell'affrancazione nei confronti dei privati), verrebbe ad essere da noi maggiormente danneggiato. Egli infatti depositò la sua somma forse nel 1944, nel 1945, o nel 1946, ed oggi egli, senza alcuna iniziativa da parte sua, verrebbe a subire l'effetto della svalutazione della moneta; e l'effetto sarebbe tanto più grave quanto più si tardasse ad approvare il disegno di legge. E tutto ciò, soltanto perché si è fidato della legge due volte espressa.

Per queste ragioni obiettive, credo che noi dobbiamo mantenere fermo il testo della Camera, con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, e ritengo che un ulteriore ritardo aggraverebbe ancor più la situazione. Mi auguro perciò che i membri dei due rami del Parlamento vorranno por mente a ciò e non recar danno alle categorie dei cui interessi noi discutiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Gli onorevoli Amatucci e Perlingieri propongono l'approvazione del primo comma del testo del Senato:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Pongo in votazione questo testo, in sostituzione dell'articolo del testo delle Commissioni riunite.

(Non è approvato).

Le Commissioni riunite hanno proposto la soppressione del secondo comma del testo del Senato:

« Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Amatucci chiede che questo testo sia approvato dalla Camera. Pongo in votazione questo testo.

(Non è approvato).

Onorevole Gorini, ella mantiene il suo emendamento, che può essere anche riferito al nuovo testo della Commissione?

GORINI. Lo mantengo, signor Presidente.

CAPALOZZA. Chiedo che si voti per divisione l'articolo 3, nel senso che ci sia consentito di votare per il mantenimento del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3, fino alla parola « iniziati »:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Gorini tendente a sostituire alle parole « dopo il 31 dicembre 1948 », le altre: « dopo il 4 dicembre 1946 », avvertendo che il Governo si è rimesso alla Camera, mentre la Commissione si è dichiarata contraria all'emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole: « dopo il 31 dicembre 1948 ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo nella nuova formulazione: « e che siano ancora in corso alla data d'entrata in vigore della presente legge, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1 ».

(È approvata).

L'onorevole Perlingieri ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Qualora il capitale di affranco sia pattiziamente determinato in misura minore di quella stabilita dalla legge, sarà ad esso applicato l'aumento di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Si pone qui pregiudizialmente una questione di interpretazione del regolamento, e precisamente del terzo comma dell'articolo 67, il quale dispone che « la Camera delibera di norma soltanto sulle modifiche apportate dal Senato », mentre questo articolo 3-bis è una nuova norma.

PERLINGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. L'emendamento è in stretta relazione con la modificazione apportata dal Senato sulla capitalizzazione dei canoni. Il Senato, infatti, mutando avviso rispetto alla Camera, ha deciso che l'adeguamento dei canoni enfiteutici debba essere fatto sulla base di 16 volte e, correlativamente, che anche la capitalizzazione debba avvenire sulla stessa base. Ora, l'emendamento chiede che questo criterio di capitalizzazione sia applicato anche al caso in cui il capitale di affranco sia stato preventivamente determinato, con patto espresso dalle parti, in misura minore di quella stabilita dalla legge.

Questa è la portata della proposta che mi pare abbia riferimento alla decisione adottata dall'altro ramo del Parlamento.

ROCCHETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore*. Premetto che, nel caso che la questione pregiudiziale sia risolta favorevolmente, il testo dell'emendamento non è quello originariamente presentato dall'onorevole Perlingieri, ma un altro, a sua volta già in possesso della Presidenza, concordato con la Commissione, e migliore dal punto di vista formale.

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale, io mi permetto di fare osservare che l'emendamento Perlingieri ha carattere puramente interpretativo. Io ritengo che, anche senza questa aggiunta, la legge comprende il caso di specie indicato nell'emendamento. Ma a una tale interpretazione si perverrebbe forse dopo un certo periodo di dubbio e dopo alcune fasi di giudizio e, forse, non prima di una chiara pronuncia della Cassazione. Stando così le cose, è evidente che noi agiremo opportunamente chiarendo il nostro pensiero rispetto a questo particolare problema, cioè ag-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

giungendo una norma che tolga gli eventuali dubbi, fondati o meno.

Per questo motivo la Commissione è del parere che sia opportuno consentire la discussione dell'emendamento Perlingieri.

Comunque, se anche la questione di regolamento proposta dal Presidente impedisse la discussione dell'emendamento Perlingieri, la Commissione conferma la propria opinione nel senso che, per una ragione analogica stringente, il caso previsto in detto emendamento rientri nella norma generale.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. La pregheremmo, signor Presidente, di voler interpellare la Camera, dato che a noi sembra che si tratti di una norma nuova, sulla quale, pertanto, non possa farsi luogo a votazione a norma di regolamento.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. La norma del regolamento è cogente in qualunque caso. Anche volendo considerare l'articolo 3-bis come interpretativo, è noto che, sul piano dell'interpretazione autentica, si pone sempre un elemento nuovo.

Per questi motivi l'accoglimento della proposta Perlingieri costituirebbe una violazione del regolamento. Voterò, pertanto, contro la tesi del relatore e a favore della preclusione.

PRESIDENTE. Io ho posto la questione di interpretazione del regolamento. Il breve dibattito seguito ha dimostrato che vi è in proposito discordanza di pareri. Il relatore non ritiene che vi sia preclusione e propone che la Camera prenda in esame l'articolo 3-bis. Gli onorevoli Capalozza e Giuseppe Bettiol ritengono, invece, che la preclusione sussista e chiedono che la Camera si pronunci su di essa. Fra le due proposte è opportuno porre ai voti quella positiva, formulata dal relatore, e cioè che la Camera prenda in esame l'articolo 3-bis.

Pongo in votazione questa proposta.

(Non è approvata).

L'emendamento Perlingieri, pertanto, non può essere posto in discussione.

L'articolo 4 non è stato modificato dal Senato. Poiché, tuttavia, vi è una proposta di emendamento formale fatta dall'onorevole Golitto, se ne dia lettura.

GIOLITTI, Segretario, legge:

«La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu, con decreto

legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso temporaneamente fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione».

PRESIDENTE. L'onorevole Golitto propone di sopprimere la parola «temporaneamente», in quanto del tutto superflua.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Non mi pare opportuno modificare, neppure nella forma, l'articolo 4, che torna al nostro esame quale fu approvato dalla Camera, senza che il Senato lo abbia modificato.

GOLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLITTO. Data l'obiezione dell'onorevole Gui, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, non vi ha luogo a votazione, dato che l'articolo 4 non è stato modificato dal Senato.

Passiamo all'articolo 5, ultimo del disegno di legge. La Camera aveva approvato il seguente testo:

«La presente legge non si applica alle enfiteusi concesse ad enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti».

Il Senato ha aggiunto le seguenti parole:

«salvo che la concessione sia stata fatta dagli enti indicati nell'articolo precedente».

Le Commissioni riunite della Camera propongono la soppressione di queste parole, ossia l'approvazione del testo già votato dalla Camera.

Gli onorevoli Belloni e Camangi propongono, invece, che sia approvato il testo del Senato. L'onorevole Belloni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BELLONI. La eccezione apportata dal Senato alla norma (che reca pur essa una eccezione alla regola generale) si riferisce agli enti («indicati nell'articolo precedente»).

Le Commissioni riunite della Camera hanno soppresso l'eccezione all'eccezione, cioè la disposizione a favore degli enti comunali e provinciali.

Il nostro emendamento tende a ripristinare il testo del Senato. Se è nello spirito della Costituzione, in base a quanto stabilisce l'articolo 47, favorire il costituirsi della piccola proprietà, è anche nello spirito della Costituzione, per quanto è espresso chiaramente nell'articolo 42, che la piccola proprietà in tanto vale, e in tanto deve valere, in quanto adempia ad una «funzione sociale».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Ed è questa anche la nostra dottrina di mazziniani. La funzione sociale cui deve adempiere la piccola proprietà non è concepibile per la « contraddizione che nol consente » in opposizione all'altissima e specifica funzione sociale degli enti, come quelli che sono in questione, enti che, per la legge richiamata nell'articolo 4 che abbiamo testè approvato, erano già stati oggetto di particolare considerazione da parte dell'attività legislativa, che, appunto, mirava a tutelarli. Questi enti, nella discussione che introdusse l'eccezione all'eccezione (cioè il punto che noi vogliamo ripristinato dell'articolo 5), fatta davanti al Senato, avevano avuto un chiaro riconoscimento del loro valore: valore cui teniamo perché, sì, noi vogliamo facilitare in tutti i modi il costituirsi della piccola proprietà privata, eventualmente tagliando sulla grande proprietà, eventualmente a danno di altri settori di proprietà privata, ma non mai spogliando la proprietà comunale, in questo momento in cui i comuni hanno — nel tempo in cui viviamo — una quantità di oneri e di compiti di natura sociale da assolvere a vantaggio dei ceti più bisognosi.

La norma in esame si applicherà praticamente ad un settore comunale, per il quale si tratterebbe di favorire (e sarebbe favoreggiamento demagogico e selvaggio) circa 250 coloni a detrimento di un comune, il comune di Terracina, devastato dalla guerra, sacrificato dai tagliamenti imposti d'autorità dal regime fascista sulla sua proprietà, e a detrimento di una popolazione di quasi 30 mila abitanti. Ecco perché bisogna ritornare al testo del Senato. D'altronde, la norma che, in seguito a votazione, esclude, in seno alla Commissione, l'altra di riguardo agli enti comunali — i quali non possono essere sacrificati nella loro difficile situazione, nei magri cespiti che hanno — è stata introdotta, per quanto mi risulta, senza nessun argomento che possa essere serio e considerevole. Nulla che possa giustificare il perché si vuol ora decampare da una decisione presa con accordo totale, senza contrasto, dalla saviezza del Senato: decisione che in quella sede ebbe l'appoggio autorevole ed espresso del Governo, che allora si pronunziò per bocca del ministro Piccioni.

Pertanto insisto, anche a nome del mio gruppo, affinché si approvi il testo votato dal Senato, a tutela dei superiori interessi degli enti pubblici in questione.

BONOMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI. Come presentatore, in sede di Commissioni riunite, dell'articolo 5, devo

dissentire profondamente da quanto è affermato e richiesto dagli onorevoli Belloni e Camangi.

Non è vero che, ripristinando l'articolo 5 già approvato da questa Camera, si viene a determinare un danneggiamento selvaggio. Tutt'altro!

E passiamo alla cronaca dei fatti. Nel 1933, il comune di Terracina concedeva in enfiteusi all'Opera nazionale combattenti circa 10 mila ettari di terreno; di questi 10 mila ettari, 7 mila e rotti sono stati bonificati, trasformati, appoderati e oggi concessi in proprietà ai coloni attraverso un contratto a riscatto ventennale.

Come si è determinato il prezzo di riscatto? Stabilito, ad esempio, il valore del podere in un milione, ed in lire duecentomila il capitale di affrancazione dell'enfiteuta, il colono deve all'Opera combattenti lire 800 mila (cioè: valore di stima un milione, meno il prezzo di affrancazione di lire duecentomila); ma è altresì tenuto a provvedere direttamente al pagamento del prezzo di affrancazione al comune direttario.

Se oggi dovessimo accettare l'emendamento Belloni, avverrebbe che questi concessionari finirebbero col pagare il podere due volte. Hanno già un contratto di riscatto nel quale è conteggiato il prezzo di affranco di 200 mila lire. Moltiplicando per 16, invece di 200 mila lire, pagherebbero, ripeto, più del doppio del valore di stima del podere. È quindi un'ingiustizia gravissima che si commetterebbe verso contadini che sono stati tanto danneggiati durante la guerra.

Si tratta di quei coloni che, quando sono arrivate le truppe straniere, hanno dovuto abbandonare tutto. Essi sono stati deportati, e quando sono rientrati non solo non hanno trovato più nulla di quanto possedevano, ma anzi, spesso, hanno trovato i terreni coperti di mine e di proiettili inesplosi, che con iagenti spese e con gravi rischi hanno rastrellato e distrutto.

Questa è la realtà. Quindi sarebbe grave ingiustizia non ripristinare l'articolo approvato dalla Camera.

Perché la Camera abbia anche dei dati concreti, desidero fornire alcuni esempi particolari. Ho qui un contratto specifico che all'articolo 10 dice: « Poiché il podere n. 2403 è parte di un comprensorio di terreni dell'Opera nazionale combattenti concesso in enfiteusi dal comune di Terracina, il prezzo suindicato è, al netto del capitale di affrancazione, calcolato in complessive lire 120.240 in base al canone enfiteutico di annue lire

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

4.809 capitalizzato al tasso del quattro per cento. Il canone enfiteutico, da pagarsi in due rate semestrali, uguali, anticipate, scadenti l'una al 1° gennaio e l'altra al 1° luglio 1946, è a tutto ed esclusivo carico dell'acquirente, il quale è obbligato a rimborsarlo all'Opera nazionale combattenti, sino a quando il trasferimento del podere a lui non sarà riconosciuto dal comune direttario, e a corrispondere direttamente a questi dopo tale riconoscimento. Ad esso acquirente è poi riservata la facoltà di procedere all'affrancazione, a norma di legge, del contratto di enfiteusi a suo tempo stipulato tra l'Opera nazionale combattenti e il comune suddetto, esclusa al riguardo ogni ingerenza o responsabilità dell'Opera nazionale combattenti».

Quindi noi, accettando l'emendamento Belloni, finiremmo per mettere sul lastrico trecento famiglie di piccoli proprietari, in quanto certamente essi non sarebbero in grado di pagare un'altra volta il podere.

Per questo mi dichiaro contrario all'emendamento, ed invito la Camera a non commettere questa gravissima ingiustizia, questa selvaggia ingiustizia a danno dei coloni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare: naturalmente, quale deputato e non come sottosegretario.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Io ho esitato molto, prima di decidermi ad intervenire in questa discussione, per il fatto; per lo meno insolito, di un sottosegretario di Stato che interviene dal suo banco di deputato. Mi son convinto però di non commettere nulla di men che corretto, anche da questo punto di vista, se non altro per il fatto che quanto io vado sostenendo insieme col collega Belloni è stato accettato senza eccezioni dal Governo nella sede in cui è stato introdotto nella legge, e cioè al Senato.

Io devo dire subito che l'argomento, purtroppo, si presta ad una forma di demagogia facile, ma, direi, altrettanto facilmente smontabile.

Il collega Bonomi ha gettato lì delle cifre dette così a titolo d'esempio, cifre grosse che evidentemente possono avere impressionato molti di voi; ma la verità è un'altra e le cifre sono ben diverse. E sulla base delle cifre, che fortunatamente sono indiscutibili, io credo che il giudizio vostro sarà naturalmente più obiettivo e più consapevole.

Si tratta, onorevoli colleghi, in sostanza, di questo: il comune di Terracina — questa collettività di cittadini che assomma oggi a

circa trentamila unità — aveva in proprietà oltre 10 mila, quasi 11 mila ettari di terreno, sui quali — badate bene — gravavano molti diritti di uso civico, di legnatico, di semina, di pascolo, ecc., di cui beneficiavano i 30 mila cittadini, o, per lo meno, una grossa aliquota di questi cittadini.

Questo patrimonio terriero del comune di Terracina era stato valutato nel 1925, da un perito demaniale incaricato dal commissariato degli usi civici, nella cifra — allora — di 42 milioni.

Nel 1932 si ebbe la bonifica dell'agro pontino, con i sistemi che voi conoscete, ed il comune di Terracina fu costretto a cedere la sua proprietà. E sarebbe ancora niente il fatto di essere stato costretto a cedere la sua proprietà, ma fu costretto a cederla a certe condizioni che adesso vi dirò. Fu costretto a cederla all'Opera combattenti e, contrariamente a quanto l'Opera combattenti praticò nei confronti dei proprietari privati che venivano espropriati — e nei confronti dei quali un rigore poteva essere logicamente spiegato, concependo questo esproprio sotto un certo aspetto punitivo per la loro negligenza a non trasformare la loro terra così com'era conveniente — nei confronti del comune di Terracina non solo non fu pagato l'esproprio come per i privati, ma fu costretto, il comune, a subire la forma della enfiteusi.

Vi racconterò, a titolo di informazione, un episodio: vi fu un podestà fascista il quale sentì talmente nella sua coscienza, forse di galantuomo, l'enormità di questo, che ebbe il coraggio di resistere a questa spoliazione. Fu estromesso, fu nominato un podestà più condiscendente e più arrendevole il quale, naturalmente, firmò tutto quello che gli si impose di firmare, ed il comune di Terracina fu spogliato di questa sua proprietà, dietro il corrispettivo di un canone di lire 80 ad ettaro. Se oggi questo canone di 80 lire rimanesse tale e quale, cioè se voi oggi respingeste l'aggiunta che ha introdotta il Senato e che io con il collega Belloni vi proponiamo di mantenere, il comune di Terracina si vedrebbe espropriato, anche definitivamente, di questo suo residuo di patrimonio, per una cifra ad ettaro che si può facilmente calcolare, e che non è certamente dell'ordine delle 200 o 300 mila lire di cui parlava l'onorevole Bonomi, perché invece si tratta di pochissime migliaia di lire, che si potrebbero contare sulle dita di una mano.

Questa è la situazione effettiva. La popolazione di Terracina è tanto convinta di essere stata vittima di una spoliazione e di un so-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

pruso, che non ha ancora rinunciato all'idea di rivendicare per le vie giudiziarie quello che secondo essa è stato un diritto violato dal fascismo nel 1932.

Questa è la situazione, onorevoli colleghi. Ma vi è di più: qui non si tratta più — e del resto il collega Belloni lo ha detto da par suo — di discutere sulla materia di questo disegno di legge; su questo nostro particolare argomento potrebbero essere d'accordo e i fautori della rivalutazione dei canoni, e gli stessi fautori della non rivalutazione. Qui si tratta, in sostanza, allo stato attuale delle cose, con l'articolo 1 e seguenti già approvati, di decidere se, nell'ambito di questa soluzione che per alcuni è giusta e per altri ingiusta, non si debba commettere una ulteriore ingiustizia. Infatti si verificherebbe che 250 coloni, al massimo, verrebbero ad affrancare i loro poderi per una somma assolutamente irrisoria nei confronti — badate bene — di altri 2.800 coloni dell'Opera nazionale combattenti, i quali, per non aver avuto il podere nelle zone date in enfiteusi dal comune, ma in altre acquistate dalla stessa Opera, hanno invece avuto valutato il loro terreno ad un prezzo enormemente superiore a quello che risulterebbe ove si affrancassero questi 200 poderi a queste condizioni.

Non so se sono riuscito a rendere chiaramente il mio pensiero, ed aggiungerò che in questo complesso di circa 3.000 coloni, nei confronti dei quali l'Opera nazionale combattenti ha istituito un contratto con promessa di futura vendita, un contratto a riscatto, si verrebbe a stabilire una disparità, per cui 2.800 di essi pagherebbero un giusto prezzo, e 200 avrebbero il terreno regalato — questo è il punto che moralizza la mia richiesta e tranquillizza la mia coscienza — a danno di una collettività di 30.000 cittadini che su quei terreni non soltanto aveva un diritto nominale di proprietà, ma dei diritti di uso civico: semina, pascolo, legnatico, ecc. Mi pare che questi argomenti potrebbero bastare. Ma ve n'è ancora un altro.

Intanto non è ancora stabilito chiaramente che l'eventuale aumento per rivalutazione del canone debba ricadere necessariamente sui coloni. Io, per quanto non sia troppo versato in materie giuridiche, dubito che questo sia. Perché, se ho ben capito, l'Opera combattenti ha fissato un prezzo del podere e poi ha detto al colono: « Tu pagherai un prezzo al netto del canone ». È evidente che, se così ha fatto, è ancora discutibile se la rivalutazione del canone sia a carico dell'Opera o dei coloni. Comunque, per me questa materia costi-

tuisce campo minato e non mi ci avventuro.

L'Opera combattenti per quasi tutti i suoi poderi, compresi questi in discussione e compresa una buona parte degli altri, per i quali non nasce il problema della affrancazione, ha stabilito il pagamento in un certo numero di anni, non soltanto in danaro, ma anche in natura, cioè in grano, mi pare per 20 rate. Quindi, in definitiva, l'Opera combattenti ha stabilito il prezzo dei poderi non in misura fissa, ma in un *quantum* variabile in rapporto al valore del grano al momento della consegna.

Io ho qui copia di un contratto, in cui si dice che il prezzo sarà pagato in 20 anni e che la prima rata, quindi, sarà un ventesimo del prezzo, ma che le altre rate saranno pagate in ragione di quintali 14,80 di grano.

Mi pare quindi che anche da questo punto di vista sarebbe assolutamente immorale e sommamente ingiusto sacrificare questo comune, che già è stato così sensibilmente sacrificato, per male intese ragioni di carattere sociale.

Bene ha detto l'amico Belloni ed io aggiungo che certamente è più facile difendere o mostrare di difendere a tutti i costi gli interessi di un certo numero di individui piuttosto che difendere, a tutti i costi, gli interessi di una collettività. Io preferisco, nella mia coscienza, difendere gli interessi della collettività, anche se questo possa nuocere ad una popolarità, alla quale non tengo affatto.

BONOMI. Chiedo di parlare per una breve replica.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI. L'onorevole Camangi ha affermato che io ho citato delle cifre per impressionare, ma che la questione non ha una importanza così grande, anche considerando singolarmente podere per podere.

Ho qui sott'occhio copie di contratti firmati dai coloni. La Confederazione coltivatori diretti si è interessata 4 anni fa di questa questione; per appianare le eventuali divergenze fra Opera e coloni e per la stipulazione dei contratti venne costituita una commissione formata da rappresentanti dell'Opera e nostri. È una questione quindi che io ho seguito sin dal suo nascere.

Vi leggo alcuni estremi. Podere 2043, concessionario Albira Alessandro fu Bilio; data del contratto 31 ottobre 1947; valore totale del podere lire 903.675; prezzo del riscatto del canone enfiteutico lire 120.940. La differenza tra 903 mila e 120 mila lire costituisce la somma che il colono è impegnato,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

attraverso il contratto di compravendita, a pagare all'Opera combattenti.

Cosa avviene, se si accetta l'emendamento Camangi? Che il colono, anziché pagare al comune per il riscatto 120 mila lire, pagherebbe lire 1.923.600 perché il canone, che è attualmente di 4.809 lire, salirebbe a lire 76.894.

CAMANGI. Quanti ettari sono?

BONOMI. Non è questione di ettari; è questione del valore totale del podere, per cui, ove si accogliesse l'emendamento da lei proposto, quel colono per il riscatto dovrebbe pagare più di quanto dà all'Opera. La questione non verte sugli ettari, ma sul fatto che la stima totale del podere, gravato di enfiteusi, era di 700 mila lire, mentre oggi quel coltivatore dovrebbe pagare al comune oltre un milione e 900 mila lire.

BELLONI. Ci dica il numero degli ettari.

BONOMI. Subito: sono ettari 30,06 (*Commenti a sinistra*).

GIAMMARCO. Ma l'opera di bonifica chi l'ha pagata?

BELLONI. Il popolo italiano contribuente!

BONOMI. Anche sul valore desidero dare una precisazione, soprattutto per coloro che non hanno seguito questa bonifica. Il valore che i coloni debbono pagare è dato dalla media aritmetica fra il valore iniziale (calcolato all'inizio della bonifica) ed il valore finale, calcolato a bonifica ultimata, dopo che su quelle terre i coloni avevano profuso il loro lavoro e sparso il loro sudore per anni ed anni.

BELLONI. Ci parli anche del comune di Terracina!

BONOMI. Un altro contratto desidero citarvi. Concessionario, Santini Attilio: valore del podere, lire 926.500; prezzo di affranco, da pagare dal colono al comune di Terracina, lire 124.560; prezzo da pagare all'Opera combattenti, 802 mila lire. Se si accoglierà l'emendamento Camangi, quel colono anziché 125 mila lire, dovrà pagare al comune di Terracina lire 1.976.800.

BELLONI. Diversamente il comune sarà spogliato di 8 milioni all'anno.

BONOMI. In questo caso il comune di Terracina non c'entra; semmai vi sarà una questione morale fra l'Opera combattenti (ente di bonifica) ed il comune di Terracina. Ma oggi non possiamo far ricadere una ingiustizia ancora più grave sul colono che ha firmato un contratto a riscatto, impegnandosi a pagare una cifra di 800 mila lire mentre ora dovrebbe pagare in aggiunta uno o due milioni.

CAMANGI. Ma l'enfiteuta è l'Opera combattenti, non il colono.

BONOMI. Onorevole Camangi, prima che ella prendesse la parola, prevedendo la sua affermazione, ho dato lettura della clausola dell'articolo 10 che è in un contratto firmato e quindi impegnativo per il concessionario. Tale clausola stabilisce che l'onere del canone enfiteutico o dell'affrancazione di esso è a carico del concessionario. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Belloni?

ROCCHETTI, *Relatore*. Prima di prendere una decisione su quello che sarebbe stato l'atteggiamento mio e dei colleghi della Commissione per quanto riguarda l'emendamento proposto dagli onorevoli Camangi e Belloni ho dovuto informarmi sufficientemente sul caso di specie. Dopo un maturo esame della questione, mi sono convinto che non vale la pena di modificare la nostra originaria impostazione e cioè di accettare l'emendamento del Senato. Le ragioni che mi hanno spinto a queste considerazioni sono le seguenti: indipendentemente dalla questione che si riferisce al comune di Terracina, noi sappiamo che di massima l'articolo 5 contiene già di per sé un caso del tutto particolare, perché riguarda concessioni fatte ad enti di colonizzazione che hanno per scopo la bonifica e la distribuzione di terre a coltivatori diretti. Quindi, bisogna tener presente che ci sono stati degli enti che si sono costituiti appunto per concedere a coltivatori diretti terre da bonificare... (*Interruzioni del deputato Belloni*)... Onorevoli colleghi, vi ho ascoltato con molto rispetto e non capisco perché non vogliate farmi parlare. La questione che riguarda il comune di Terracina è particolare, mentre noi discutendo una legge dobbiamo tener presente interessi generali. Bisogna dunque considerare che questi enti, come ad esempio l'Opera nazionale combattenti, si sono costituiti per facilitare la bonifica terriera e dare una migliore organizzazione alla coltivazione diretta dei fondi.

In questa situazione, è evidente che il *favor legis* deve inclinare per i lavoratori della terra, e rivalutare i canoni significherebbe rendere più gravoso il passaggio in proprietà delle terre ai coltivatori diretti, scopo ultimo della costituzione degli enti e della concessione. D'altra parte a me pare che non sia il caso di innovare la norma che è stata proposta dalla Commissione, anche per altre considerazioni, anzitutto perché l'aggiunta che il Senato ha fatto sopprime completamente la regola che si deve seguire in simili casi, ragione per cui sarebbe stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

molto più semplice, e vorrei dire più onesto. chiedere la soppressione dell'articolo 5, perché è certo che questi enti di colonizzazione, i quali hanno assegnato in distribuzione le terre ai coltivatori diretti, non possono aver preso le terre che proprio da quegli enti indicati dall'articolo 4. Infatti, quale privato poteva concedere a costoro, ai fini della colonizzazione, le terre? La stessa esposizione fatta dagli onorevoli Camangi e Belloni ci informa che vi fu un sopruso nei confronti del comune, ma che nei confronti dei privati il sopruso non fu commesso.

L'eccezione che si vuole introdurre soppri-me completamente, nella realtà storica, la prima parte, e viene a formulare una legge che, ipocritamente, sembra avere un qualche significato, e invece resta semplicemente nel campo dell'astratto.

In secondo luogo va poi considerato, spiaccia o no al comune di Terracina, che il patrimonio dei comuni e delle provincie è destinato a scomparire, dovendo essi, come enti autarchici territoriali, fondare il loro bilancio sulle entrate tributarie.

Esprimo perciò parere contrario all'emendamento dei colleghi Camangi e Belloni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La questione è stata qui ristretta ad un caso particolare, ma io non ho con me gli elementi — che dovrebbero essere forniti dal Ministero dell'interno — per vedere se questo caso non sia più generale e se non debba essere meglio meditato dalla Camera.

In questa situazione, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. [Passiamo] ai voti. Anzi-tutto vi è il seguente emendamento formale sostitutivo dell'onorevole Colitto.

« *Alle parole: non si applica alle enfiteusi concesse ad, sostituire le altre: non si applica ai canoni enfiteutici, dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di* ».

Onorevole Colitto, vi insiste?

COLITTO. Non vi insisto, raccomandando alla Presidenza di tenerne conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Camangi e Belloni:

« salvo che la concessione sia stata fatta dagli enti indicati nell'articolo precedente ».

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta per la nomina di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1951:

Votanti 301

Hanno ottenuto voti gli onorevoli Zerbi, 179; Turnaturi, 174; Costa, 97.

Voti dispersi 17, schede bianche 21, schede nulle 2.

Proclamo perciò eletti commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1951 gli onorevoli Zerbi, Turnaturi e Costa.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Belloni — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bottonelli — Bruno — Brusasca.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calcagno — Camangi — Camposaruno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carignani — Caroniti Fildelfo — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Cavinato — Cessi — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Cimenti — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Corbino — Corsanego — Cortese —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Clestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Fora — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Giovannini — Gorini — Grammatico — Grassi — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gui.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Latanza — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Marabini — Marazina — Marchesi — Marconi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Mieville — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Gerolamo Lino.

Nasi — Natali Lorenzo — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Notariani — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Palenzona — Paolucci — Parente — Pastore — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Piazzi Maffiola — Polano — Ponti — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rocchetti — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sailis — Sala — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Santi — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Segni — Semeraro Santo — Sica — Silipo — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tuddisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Benvenuti — Bonino — Borsellino — Burato.

Casoni.

De Caro Raffaele — Del Bo — De Palma. Foderaro.

Moro Francesco.

Nitti.

Rocco.

Saggini — Salvatore.

Tanasco — Tosi — Tozzi Condivi.

Walter.

Autorizzazione di relazione orale su un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di stamane la IV Commissione finanze e tesoro ha approvato in sede referente il disegno di legge: «Modifica all'articolo 34 del fregio decreto 14 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese (*Urgenza*) (1775)» e ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente alla Camera nella seduta di domani.

Come è a conoscenza degli onorevoli colleghi, in seguito alla non approvazione, in Senato, di quella parte del disegno di legge, già approvato dalla Camera, che contemplava la discussione unica dei bilanci, sorge la necessità di fissare, almeno per quest'anno, il termine del 28 febbraio anziché quello del 31 gennaio per la presentazione dei bilanci. A questo scopo, e limitatamente all'anno in corso, tende il disegno di legge che la Commissione finanze e tesoro ha approvato. Stan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

te la scadenza imminente del termine, la Commissione chiede — come ho detto — di riferire oralmente nella seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle mozioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, Segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere verso il prefetto di Perugia il quale arbitrariamente ha sospeso dalle loro funzioni i sindaci di Spoleto e di Spello, per infrazioni assolutamente insussistenti, e se non ravvisa in queste misure una grave violazione dei diritti costituzionali.

(2107) « ANGELUCCI MARIO, FARINI, FORA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i risultati della inchiesta svolta sui fatti avvenuti a Comacchio il 18 gennaio 1951 e sui motivi per cui mentre non sono state prese misure contro gli uccisori del Fantimoli, numerosi cittadini sono stati arrestati ed altri ricercati dalle autorità di pubblica sicurezza.

(2108) « PAJETTA GIULIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non possa aderire al desiderio delle popolazioni di Norma e Sermoneta, trasferendo la competenza dall'Ufficio del registro di Sezze, a quello di Latina; i due comuni, che attualmente fanno parte della circoscrizione della pretura di Latina e non più di quella di Sezze, e che hanno attualmente continuità di rapporti con il capoluogo della provincia per tutte le pratiche amministrative, militari e giudiziarie, e con il capoluogo hanno maggiore facilità, rapidità ed economia di accesso, mentre a Sezze debbono accedere solamente per le pratiche dell'Ufficio del registro, attraverso lunghi e dispendiosi giri.

(2109) « PIETROSANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le ragioni che consentono al Demanio dello Stato di te-

nere ulteriormente in completo abbandono la danneggiata cosiddetta ex caserma della milizia, in Latina, monumento anacronistico ormai delle rovine subite da quel capoluogo di provincia, in cui, fortunatamente, solo quelle rimangono in grazia alle lodevoli provvidenze dello Stato, di Istituti e di privati.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se, dopo le verbali segnalazioni fatte dall'interrogante, da tempo, alla Direzione generale del Demanio, sia finalmente deciso per la ricostruzione del fabbricato, onde evitare ulteriori asportati di materiale e deterioramenti per intemperie e quale sarà la destinazione del fabbricato predetto, richiesto in uso dal provveditorato agli studi di Latina, per sopperire ad indilazionabili necessità scolastiche.

(2110)

« PIETROSANTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi della condotta del Governo nei confronti della città di Porto Civitanova (Marche), importante centro industriale, ove non sono state tenute le elezioni amministrative e contro la cui popolazione vengono ripetutamente predisposte ed organizzate provocazioni poliziesche e arbitri di ogni genere.

(2111)

« MANIERA, MASSOLA, BORIONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le basi costituzionali della recente circolare ministeriale contro la libertà di sciopero del personale della scuola.

(2112)

« LOZZA, SILIPO, RAVERA CAMILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che ostano alla costruzione di un nuovo carcere giudiziario ad Alessandria.

« Il vecchissimo, e del tutto inadatto ormai, carcere giudiziario di via Parma, Alessandria, dovrebbe, a parere dell'interrogante, essere demolito e l'area dovrebbe servire a costruzioni di abitazioni civili. Il nuovo carcere dovrebbe sorgere in località periferica e dovrebbe essere sistemato secondo i criteri dell'attuale edilizia carceraria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4416)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per evi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

tare le gravi conseguenze del completo abbandono, in cui la Soprintendenza ai monumenti di Aquila ha lasciato la Badia di Santa Maria del Canneto, in agro di Roccavivara (Campobasso), pur costituendo questa uno dei monumenti più significativi dell'arte romana ed il solo in provincia di Campobasso, che, pur mantenendo la tradizione bizantina, si esprime con quelle nuove forme dell'arte, che precorsero la rinascenza dell'arte italiana, e se, in particolare, non ritiene necessario disporre di urgenza — pel momento — una conveniente sistemazione della zona, riportandosi alla luce e proteggendosi i mosaici esistenti nel sottosuolo ed in parte affioranti sul terreno e costruendosi un muro di recinzione, che impedisca il perpetuarsi di azioni distruggitrici da parte di abitanti del contado. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4417) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Frosolone (Campobasso) del contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 2.500.000, occorrente per il completamento del nuovo cimitero della frazione San Pietro in Valle di detto comune. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4418) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — essendo molteplici e contraddittorie le voci messe in giro — lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto sussidiario di Campobasso, che dovrebbe utilizzare l'acqua di copiose sorgenti esistenti nel territorio del vicino comune di Busso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4419) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 22.000.000 occorrenti per la costruzione ivi dell'edificio scolastico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4420) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, formu-

lata dal comune di Ferrazzano (Campobasso), di contributo sulla spesa occorrente per la ricostituzione dei registri dello stato civile, distrutti dagli avvenimenti bellici, e se è vero che al comune di Arti (Chieti) è stato già concesso un contributo pari a 3/5 della spesa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4421) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritiene che sia giunto il momento di ripristinare la stazione meteorologica di Campobasso, che, come fu detto e scritto a suo tempo, è una delle più importanti per la ubicazione e la quota elevata della città. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4422) « COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il concorso statale sugli interessi, previsto dall'articolo 22 della vigente legge sul credito agrario, a favore dei mutui relativi ad opere di miglioramento d'importanza notevolissima anche ai fini dell'aumento immediato della produzione e dell'assorbimento della mano d'opera disoccupata — quali: il riattamento e la costruzione di case coloniche, opere irrigue, piantagioni, viabilità, ecc. — di cui v'ha in ogni plaga d'Italia urgente necessità; e per le quali consta essere numerosissime le domande inevase presso gli Istituti di credito agrario. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4423) « FERRARIS, PERTUSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere — in relazione al fatto che sui giornali appaiono di frequente notizie secondo le quali tal Ministro (o Sottosegretario) ha ottenuto da altro Ministro, mercé i suoi buoni uffici, assegnazioni di somme o provvedimenti a favore di tal città o villaggio per lo più del suo collegio — se non ritenga che questo costume male si addica a chi, essendo al Governo, è opportuno e necessario si attenga a riservatezza e imparzialità, e se non reputi di provvedere in conseguenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4424) « FUSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni delle lunghissime soste alle stazioni di Ge-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

nova-Brignole e Principe, dei treni viaggiatori — diretti, direttissimi e rapidi — provenienti da Roma, della linea Roma-Torino. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4425)

« LOZZA ».

« La Camera,

consapevole della necessità di mobilitare tutte le risorse e tutte le energie della Nazione per conseguire lo scopo di una massima produzione e del pieno impiego della mano d'opera — premessa economica indispensabile, nell'attuale congiuntura mondiale — e per realizzare quel minimo programma di difesa sociale e militare senza il quale nessuno Stato può mantenersi sul piano di una democrazia autonoma ed effettiva,

riconferma che nessuna difesa militare può essere efficace se non nel quadro di una difesa sociale che risulti da una scala di priorità produttive, appoggiata su una politica di sacrificio e di austerità per tutti;

considera indissociabili le tardive disposizioni governative rivolte a porre il Governo in grado di imprimere una direzione all'economia nazionale ed a esercitare il controllo, dalla necessità di colmare le tre vaste lacune lasciate ancora aperte nel nostro ordinamento giuridico: la mancanza della Corte costituzionale, la mancanza di una legge sindacale, la mancanza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, lacune che minacciano di ridurre l'azione del Governo in questo campo ad una pura e semplice dittatura dei Gabinetti ministeriali;

ritiene impossibile conseguire le finalità che il Governo si propone — e che devono essere stabilite da un piano generale, che la Camera invita con urgenza il Governo a preparare ed a illustrare — qualora non vengano in tempo affrontati ed eliminati i seguenti fattori negativi:

a) l'attuale compagine governativa, che ha sempre avversato ogni politica dirigista, e che ha tenacemente perseguito il fine di eliminare, o svuotare di contenuto, tutti gli organi economici di direzione e di controllo dell'economia, che, dopo la Liberazione, avevano garantito un graduale ritorno del Paese alla vita normale, non offre garanzia di saper creare gli strumenti necessari per l'attuazione di una politica che per essi è semplicemente subita e dà ancora minore garanzia di utilizzare a fondo i congegni di tali strumenti una volta creati;

b) l'attuale inesistenza di organi adatti ad eseguire una politica dirigista e conse-

guente impreparazione in questo campo di una burocrazia costretta sino ad oggi ad adattarsi ad un indirizzo economico diametralmente opposto;

c) l'azione che fatalmente, in presenza degli elementi di cui sopra, è portata a svolgere la Confederazione italiana generale dell'industria, per assicurarsi il completo dominio e controllo, appena velato dall'esistenza formale dei ministeri dell'economia italiana, con il risultato di sostituire la sua organizzazione, ricca di mezzi e di uomini, all'organizzazione dello Stato.

« La Camera dichiara quindi di considerare come premessa ad ogni azione di direzione economica del Paese, da parte del Governo, che la raccolta dei dati sia attinta da fonti tecnicamente competenti ed indipendenti da interessi sezionali; che ogni azione, una volta decisa, sia eseguita nel più breve tempo possibile, con il massimo del decentramento, in modo che siano attuabili i necessari adattamenti alle condizioni particolari delle singole imprese, la cui espansione produttiva deve rimanere la preoccupazione fondamentale degli organi di esecuzione e di controllo;

impegna quindi il Governo a costituire nel più breve tempo possibile un organo autonomo da porre alle dipendenze di un ministero per la programmazione, con l'incarico di rilevare tutti i dati e le notizie necessarie per la propria azione, di preparare i programmi produttivi, di predisporre l'approvvigionamento delle materie prime, la loro distribuzione, ed il controllo della loro utilizzazione in funzione delle priorità e finalità stabilite dal piano.

« Nella costituzione di un tale organo, la Camera raccomanda di tener presente:

a) che esso deve essere diversificato per settori merceologici nazionali, stabilendo delegazioni nei principali centri economici del Paese;

b) che alle segreterie di settore ed alle segreterie generali deve essere assunto personale tecnico-amministrativo indipendente e competente, da retribuire secondo l'importanza della funzione svolta ed in rapporto agli stipendi offerti dal mercato del lavoro; che tali segreterie siano affiancate da comitati consultivi di esperti i cui membri vengano nominati a titolo personale e non in rappresentanza o in difesa di categorie e siano dotati di specifica competenza: professionisti, datori di lavoro e lavoratori dell'industria, del commercio o dell'agricoltura.

« La Camera riafferma inoltre la necessità che il Governo attui rapidamente il riordina-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

mento delle partecipazioni aziendali dello Stato in un unico organismo, ente o ministero, ed in modo particolare trasformi la politica dell'I.R.I., oggi di carattere squisitamente privatistico, in una politica che faccia di esso la base fondamentale dell'intervento governativo nell'economia nazionale.

« La Camera dichiara infine, che, ove tali suggerimenti non siano accolti e attuati dal Governo, sarà impossibile armonizzare lo sforzo per la difesa del Paese con le fondamentali esigenze economiche e sociali del popolo italiano.

(45) « ZAGARI, ARATA, ARIOSTO, BELLIARDI, BONFANTINI, CALAMANDREI, CAVINATO, GIAVI, LOPARDI, MATTEOTTI MATTEO, MONDOLFO, VIGORELLI, ZANFAGNINI, LUPIS ».

« La Camera, considerata la deficienza di materie prime indispensabili al normale svolgimento della vita economica della Nazione, deficienza segnalata da uomini e organismi responsabili e implicitamente ammessa dal recente decreto-legge relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di merci presso le imprese industriali e commerciali; avendo presente inoltre che la progettata creazione di un organismo, composto da rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e della Francia, per la distribuzione di talune materie prime, comprometterebbe ulteriormente le possibilità di rifornimento delle nostre industrie,

invita il Governo a voler promuovere iniziative, le quali, senza compromettere i nostri rapporti commerciali con i paesi dell'Europa occidentale e loro dipendenze e con i paesi delle due Americhe, facilitino una rapida ripresa di scambi con tutti i paesi dell'Europa centrale, danubiana e balcanica, con l'Unione Sovietica e con la Cina, paesi dai quali in passato le nostre industrie importavano una notevole parte delle materie prime loro occorrenti e nei quali esportavano adeguati quantitativi di manufatti.

« La Camera ritiene tanto più necessario prendere le indicate iniziative, in quanto esse, oltre che concorrere alla normalizzazione della nostra vita economica, possono contribuire allo sviluppo dell'intercambio fra tutti i paesi e alla distensione della situazione politica generale.

(46) « GRILLI, PIERACCINI, LOMBARDI RICCARDO, NEGRI, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, NATOLI ALDO, NASI, PEsENTI, GIOLITTI, BOTTAI, SANNICOLÒ ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per le mozioni sarà fissata in seguito la data di discussione.

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Signor Presidente, giovedì 18, quando giunsero le prime notizie sui gravi fatti di sangue che avevano avuto luogo in Italia, noi presentammo una interrogazione con richiesta di risposta urgente sulle sistematiche violazioni della libertà che avevano luogo in Italia. Il giorno seguente il sottosegretario per l'interno ha dato alcune prime informazioni sommarie sulla base dei telegrammi pervenuti. È trascorsa una settimana, e a mano a mano che passano i giorni si ha un quadro più completo delle sistematiche violazioni della libertà in Italia: migliaia e migliaia di arresti preventivi, sequestri non autorizzati di giornali murali e perfino la chiusura di una mostra. Orbene, dopo una settimana, noi aspettiamo che su questa interrogazione il Governo dica una parola e con l'urgenza che è necessaria per rispondere all'allarme che in tutto il paese si è creato di fronte ad una azione compiuta dal Governo in dispregio delle libertà costituzionali. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. La questione è stata sollevata anche al Senato con una interpellanza, ed era intenzione del Governo di rispondere in sede di interpellanza, non tanto per preferire l'uno all'altro ramo del Parlamento, quanto per una ragione cronologica, l'interpellanza risultando presentata per prima, e per una ragione di merito, consentendo la interpellanza un più largo svolgimento dell'argomento. Poiché non ho ricevuto notizia della iscrizione all'ordine del giorno del Senato, mi riservo di interrogare il Governo e di dare successivamente risposta all'onorevole Amendola.

La seduta termina alle 20,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

FASCETTI ed altri: Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ». (1383).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

2. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481);

e del disegno di legge:

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese. (*Urgenza*). (1775). — *Relatore* Corbino.

Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1660). — *Relatore* Gui.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauero.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: Referendum popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

11. — *Seguito della discussione della mozione Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI